

FUTURA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del MeritoItaliadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

REGIONE PUGLIA



Prot. N. 062/24/PNRR del 26/04/2024

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) “Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy” LINEA DI INVESTIMENTO: M4C1I1.5 (SVILUPPO E RIFORMA ITS) - “DIGTRAN HUB 4.0 - ITS CUCCOVILLO Digital Transformation Hub 4.0” - Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy” - Codice CUP J94D23000590006 – per un importo complessivo di € 8.565.701,42 – AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI PER IOT & CYBER SECURITY” (Spese per attrezzature e arredi tecnici innovativi per i laboratori 4.0) ai sensi dell'art. 108 c. 3 del D. Lgs. n. 36/2023 con procedura telematica attraverso la piattaforma elettronica TUTTOGARE al seguente indirizzo internet <https://itscuccovillo.tuttogare.it/>;

PREMESSO CHE:

- con Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - Regolamento RFR) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, è stato approvato il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito “PNRR”) presentato dall'Italia e recante riforme e i progetti di investimento, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi e i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti;

CONSIDERATO che il legislatore ha adottato misure volte ad imprimere celerità in particolare agli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, giungendo ad attribuire ai Sindaci i poteri dei Commissari straordinari di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18.4.2019, n. 32, legittimati ad avviare procedure di gara in deroga a numerose disposizioni del codice dei contratti, ad approvare i progetti e ad assumere determinazioni necessarie per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni dell'effettiva realizzazione dei lavori;

VISTO in particolare l'art. 7-ter del DL 8 aprile 2020, n. 22 rubricato “Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica” ove:

“...al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica è disposto che fino al 31 dicembre 2026 i Sindaci operino, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

- a) *articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 50/2016;*
- b) *articolo 60 del D. Lgs. 50/2016, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, del medesimo D. Lgs., che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.*

DATO ATTO che, sono attribuiti altresì ai Sindaci, nell'esercizio dei poteri di commissari straordinari i seguenti poteri:

- 1) Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto

impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

2) I sindaci:

- a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
- b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
- c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;
- d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse;

PRESO ATTO che:

- la medesima norma, al comma 1 bis introdotto dall'art. 24 del D.L. 13 del 20.02.2023, convertito nella LEGGE 21 aprile 2023, n. 41 «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» dispone che *“Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, i sindaci ... possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di società da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico”*;
- l'art. 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41:
 - al comma 3, lett. b), prevede una deroga al Codice dei contratti pubblici: *“I soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diverse dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali possono, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro”*;
 - **al comma 3-bis del medesimo articolo, è previsto che: “Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR”;**

VISTO il richiamato art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 << Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici>> quale descrizione di dettaglio del contenuto dei poteri commissariali attribuiti al Sindaco, ovvero gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge n. 99/2022, ai quali è riconosciuta la facoltà di agire con i poteri dei commissari per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR, ivi inclusa la deroga a specifiche disposizioni del Codice dei contratti pubblici (art. 24, comma 3-bis, del decreto-legge n. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41/2023), ove è stabilito che: (comma 2) *“... allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, ..., cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle Regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque*

acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. ...”;

(comma 3) “Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.”;

CONSIDERATO che detta disciplina acceleratoria e derogatoria con attribuzione ai Sindaci di poteri commissariali è applicabile anche ai procedimenti aventi ad oggetto interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica finanziati con fondi PNRR, alla luce del combinato disposto degli artt. 48 e 55 del D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito con modificazioni dalla Ln. 108 del 29.07.2021, e dell'art.24 del D.L. n. 13 del 24.02.2023 convertito dalla L. n. 41 del 21.04.2023;

RILEVATO che:

- la FONDAZIONE ITS “ANTONIO CUCCOVILLO” è soggetto attuatore di alcuni interventi finanziati con fondi PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1;
- per quanto di interesse dell'esercizio dei poteri commissariali, questo ITS è soggetto attuatore dei seguenti interventi per gli importi sottoindicati indicati:

M4C11I.5 (SVILUPPO E RIFORMA ITS), dal titolo “DIGITRAN HUB 4.0 - ITS CUCCOVILLO Digital Transformation Hub 4.0” - Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy”

CONSIDERATO che il combinato disposto delle norme richiamate in narrativa è tale da garantire una maggiore speditezza alle modalità attuative degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, speditezza prodromica altresì al raggiungimento degli stringenti milestone e target temporali contrattualizzati nei finanziamenti PNRR e condizionanti l'effettiva liquidazione degli acconti;

RITENUTO necessario, per quanto sue sposto, che il Presidente dell'ITS Antonio Cuccovillo, fino al 31 dicembre 2026, si avvalga della facoltà dettata dall'art. 7 ter D.L. 8.04.2020 n. 22 e quindi operi con i poteri dei Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, ai fini del raggiungimento dei target dei finanziamenti PNRR;

VISTO il succitato art. 7 ter d.l. 22/2020 che al comma 1-bis prevede che “per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i Sindaci possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di società da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico”;

ATTESO che la succitata disposizione, applicabile anche agli ITS Academy, consente di superare le difficoltà della norma previgente legate proprio ai dubbi interpretativi sulla possibilità per i Sindaci, Presidenti delle Province e Città Metropolitane di ricorrere a strutture di supporto tecnico e per la realizzazione delle attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, consentendo loro di ricorrere per tale supporto ed attività a strutture interne

(dirigenti/ responsabili di servizio dell'ente) che esterne dell'Amministrazione centrale ovvero di altre PPAA comprese nell'elenco ISTAT;

RITENUTO pertanto opportuno dover individuare nell'Area dell'Ente "SETTORE TECNICO" dell'ITS e nel suo Responsabile **Ing. Roberto Michele VINGIANI** la struttura amministrativa di cui il Presidente si avvale nell'esercizio dei poteri commissariali, deputata al supporto tecnico ed alle attività connesse alla realizzazione e fornitura di che trattasi;

VISTI:

- l'art. 24 D.L. 24.2.2023, n. 13;
- la legge n. 241/1990;
- il verbale della Giunta esecutiva prot. 1173 del 22/12/2023

PRESO ATTO che è stato approvato con atto dal gruppo di lavoro PNRR nominato dal comitato tecnico-scientifico della Fondazione I.T.S. "A. Cuccovillo" – Bari -, in data 27/02/2024 il progetto per l'acquisizione della fornitura in oggetto, così come da documentazione agli atti di questa stazione appaltante;

ATTESO che per l'acquisizione del bene di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

RITENUTO di:

- impostare la gara in oggetto con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023;
- assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per l'Amministrazione;

VISTO l'articolo 17 (*fasi delle procedure di affidamento*), comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il quale dispone che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

CONSIDERATO che i prezzi che hanno concorso a determinare l'importo posto a base di gara per l'affidamento della fornitura indicato in oggetto rispettano i limiti massimi di riferimento dei prezzi pubblicati annualmente dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) in attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 7 della Legge n. 89/2014 s.m.i.

RILEVATO che

- il valore assumibile è valutabile in € 79.285,00 di cui € 78.490,00 a base d'asta e € 795,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, tiene conto del costo del lavoro desumibile dal CCNL di settore,
- in relazione all'appalto è stato predisposto, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare (CIG) sarà acquisito con l'espletamento della gara in piattaforma <https://itscuccovillo.tuttogare.it/>;
- che in relazione al presente appalto il Responsabile del Settore competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;
- i prezzi assunti a base di gara per la procedura di scelta del contraente rispettano i prezzi di riferimento di cui all'art. 9, comma 7, del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014 (così come dettagliati e pubblicati annualmente dall'ANAC);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto per l'appalto della fornitura in parola, indetto con la presente determinazione è stato individuato nell'Area dell'Ente "SETTORE TECNICO" dell'ITS e nel suo Responsabile **Ing. Roberto Michele VINGIANI**, la struttura amministrativa di cui il Presidente si avvale nell'esercizio dei poteri commissariali, deputata al supporto tecnico ed alle attività connesse alla

realizzazione degli interventi di che trattasi e considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto stesso;

CONSIDERATO che:

- con il contratto si intende perseguire il fine di ottenere la fornitura per la struttura I.T.S. "A. Cuccovillo" – Bari per gli importi sottoindicati indicati:

M4C111.5 (SVILUPPO E RIFORMA ITS), dal titolo **"DIGTRAN HUB 4.0 - ITS CUCCOVILLO Digital Transformation Hub 4.0" - Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy"**

- ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura le seguenti prestazioni la prevalente esecuzione delle prestazioni attinenti a quella principale;

VISTO che a norma dell'art. 71 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, stante ragioni di urgenza, il bando di gara sarà pubblicato con la riduzione dei termini di pubblicità rispetto a quelli ordinari prevista dalla medesima norma in quanto la pubblicità ordinaria del bando comporterebbe la perdita di finanziamenti regionali, statali ed europei;

PRESO ATTO che, ai sensi all'art. 58, comma 1 del D.lgs. n.36/2023, l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposta in lotti di funzionali, quantitativi o prestazionali in quanto verrebbe violato quanto prescritto dall'art. 14 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023. (divieto di artificioso frazionamento);

RITENUTO NECESSARIO prenotare la spesa presunta di € 96.727,70, comprensiva degli oneri fiscali, imputandola al capitolo 06.15.505, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento;

VISTO che il competente servizio ha predisposto il bando e gli allegati di gara correlati per l'affidamento del servizio specificato in oggetto;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

DETERMINA

1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di stabilire che per l'affidamento della fornitura **"DISPOSITIVI PER IOT & CYBER SECURITY"** meglio specificata nella seguente scheda:

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
DISPOSITIVI PER IOT & CYBER SECURITY	DISPOSITIVI PER IOT & CYBER SECURITY - N. postazioni: 10 Il "Laboratorio IoT & Cybersecurity" costituisce un ambiente laboratoriale unitario dove gli studenti potranno sperimentare l'integrazione delle tecnologie IoT con la cybersecurity e il cloud computing, in un contesto di convergenza tra le tecnologie OT e IT. Si prevede l'utilizzo di svariate tipologie di sensori (temperatura, umidità, allagamento, ecc.) che dovranno essere installate simulando un tipico contesto industriale ove tali tecnologie, insieme ad altre, possono essere utilizzate per il controllo della produzione e l'implementazione di policy di sicurezza, fisica e informatica. I suddetti sensori, interconnessi tra loro e ad Internet, come è proprio delle tecnologie IIoT (Industrial IoT) e dei principi dell'Industria 4.0, dovranno integrarsi in un'infrastruttura cloud-based più ampia che preveda anche soluzioni di cybersecurity, dovranno integrarsi in un'infrastruttura cloud-based più ampia che preveda anche soluzioni di cybersecurity, consentendo la configurazione ed il monitoraggio del funzionamento dell'infrastruttura integrata attraverso una dashboard in cloud che, oltre ai suddetti sensori dovrà integrare i dispositivi di rete sottostanti all'infrastruttura tecnologica descritta, quali router, firewall, switch, ecc.	€ 78.490,00

	<p>Inoltre, gli apparati suddetti dovranno potersi integrare con altre soluzioni tecnologiche già in uso, tra cui Cisco Webex. In particolare, si desidera che sia possibile sperimentare l'esperienza della notifica di alert di sicurezza direttamente all'interno dell'app Webex e del sistema di messaggistica integrato Webex Messaging. Utilizzando i medesimi strumenti appartenenti ad un ecosistema integrato si potrà potranno inoltre programmare dei bot da interrogare per la verifica dello stato dei dispositivi di sicurezza e dei sensori presenti nel laboratorio.</p> <p>Si prevede la realizzazione di 10 postazioni di laboratorio identiche, funzionalmente e didatticamente indipendenti, eventualmente integrabili tra loro per la realizzazione di attività laboratoriali più complesse. Ciascuna postazione sarà allestita su un banco di lavoro non oggetto della presente fornitura. Infine, le postazioni dovranno essere realizzate in modo da essere facilmente smontabili e rimontabili, anche per poter riporre, al termine delle attività, i dispositivi in appositi armadi di sicurezza.</p> <p>Per la realizzazione delle postazioni è stato previsto l'acquisto di sistemi CISCO, per quanto sopra descritte, e, in particolare, <u>ogni postazione</u> deve essere dotata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meraki MT10 Indoor Temperature and Humidity Sensor: n. 1 pezzo • Meraki Probe Sensor: n. 1 pezzo • Meraki MT Bare Metal Temperature Probe: n. 1 pezzo • Meraki MT12 Indoor Water Leak Sensor: n. 1 pezzo • Meraki MT Water Leak Detection Cable: n. 1 pezzo • Meraki MT14 Indoor Air Quality Sensor: n. 1 pezzo • Meraki USB-C Power Adapter for MV and MT (EU Plug) : n. 7 pezzi • Meraki MT20 Indoor Door Open/Close Sensor: n. 1 pezzo • Meraki MT30 Smart Automation Button: n. 1 pezzo • Meraki MT40 Smart Power Monitor and Switch: n. 1 pezzo • Meraki MX67 Router/Security Appliance: n. 1 pezzo • Meraki MR57 Wi-Fi 6E Indoor AP: n. 1 pezzo • Meraki MR Enterprise License, 5YR: n. 1 pezzo • Meraki MV2 Indoor Flex Camera (Power Adapter not included) : n. 1 pezzo • Meraki USB-C Power Adapter for MV and MT (EU Plug) : n. 1 pezzo • Meraki MS120-8 1G L2 Cloud Managed 8x GigE Switch: n. 1 pezzo • Licenze: Durata 5 anni <ul style="list-style-type: none"> ✓ Meraki MX67 Enterprise License and Support ✓ Meraki MT Enterprise License and Support ✓ Meraki MV Enterprise License and Support ✓ Meraki MS120-8 Enterprise License and Support ✓ Cisco Umbrella Secure Internet Gateway Advantage ✓ 24x7 Solution Support service for Umbrella <p>Servizi inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Spese di trasporto ✓ Installazione e collaudo presso la sede del cliente ✓ Corso di formazione del personale interno realizzato presso la sede del cliente 	
	IMPORTO COMPLESSIVO	<p>€ 78.490,00, oltre € 795,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 79.285,00 IVA esclusa</p>

si procederà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 lett. f) dell'allegato I.1 e art 71 del D.Lgs. 36/2023 sulla piattaforma di e-Commerce "itscuccovillo.tuttogare.it";

3. di dare atto che i costi per la sicurezza relativi all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, ammontanti ad **€ 795,00**, sono stati definiti in base a quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008;
4. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per l'Amministrazione;
5. di approvare il bando e disciplinare di gara il Capitolo Speciale d'Appalto e gli altri allegati di gara, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che il CIG associato alla presente procedura verrà indicato nella determina di affidamento in quanto l'acquisizione del CIG è possibile solo all'avvio della procedura telematica sulle piattaforme di E-Procurement pubbliche come per legge;
7. di dare atto che i termini per la presentazione dell'Offerta per via telematica vengono stabiliti in giorni **15 (quindici)** dalla data di inoltro dell'invito come da scadenza impostata a sistema;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
9. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. **Roberto Michele VINGIANI** responsabile dell'Area dell'Ente "SETTORE TECNICO" dell'I.T.S. "A. Cuccovillo -";

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE

PROCEDURA APERTA DELLA FORNITURA DI "DISPOSITIVI PER IOT & CYBER SECURITY" n. 10 postazioni nell'ambito del "DIGTRAN HUB 4.0 - ITS CUCCOVILLO Digital Transformation Hub 4.0" - Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy" - Codice CUP J94D23000590006 – per un importo complessivo di € 8.565.701,42, codice progetto M4C111.5-2023-1002. Artt. 71 e 83 del D.Lgs. n. 36/2023)

1. NOME ED INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Amministrazione Aggiudicatrice

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE "ANTONIO CUCCOVILLO"**Sede Legale: Via Divisione Acqui, s.n. – 70126 BARI - P.IVA: 07267740723 – C.F.: 93388970720 Tel. 080/9262374 – Fax: 080/9262375 –****E-Mail: info@itsmeccatronicapuglia.it – Web-site: www.itsmeccatronicapuglia.it**

CODICE NUTS: ITALIA

2. COLLEGAMENTO IPERTESTUALE PER ACCESSO DOCUMENTAZIONE DI GARA<http://app.tuttogare.it> del sito TUTTOGARE**3. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E ATTIVITÀ ESERCITATA**

Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: L'ITS "A. Cuccovillo" è una Fondazione di partecipazione costituita da soggetti pubblici e privati che forma **Tecnici Superiori** nelle aree delle **Nuove Tecnologie per il Made in Italy**, in particolare negli Ambiti della Meccanica, della Meccatronica e del Sistema Casa, tutte aree considerate oggi strategiche per lo sviluppo economico e la competitività delle aziende.

Principale attività esercitata: progettare, pianificare, portare a felice compimento dei corsi che non solo rispondessero alle reali necessità del mondo del lavoro, ma fornissero agli studenti una seria preparazione tecnico-professionale molto specialistica, unita a competenze di base e trasversali

4. CODICI CPV:

48 pacchetti software e sistemi di informazione

302 Apparecchiature informatiche e forniture

5. CODICE NUTS:

Del luogo di consegna della fornitura: ITALIA – BARI -

6. DESCRIZIONE DELL'APPALTO:

Natura ed entità della fornitura:

La procedura è finalizzata all'impiego dei fondi di cui al progetto M4C111.5 (SVILUPPO E RIFORMA ITS), dal titolo "DIGTRAN HUB 4.0 - ITS CUCCOVILLO Digital Transformation Hub 4.0" - Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy"

ARTICOLO	DESCRIZIONE
DISPOSITIVI PER IOT & CYBER SECURITY	<p>DISPOSITIVI PER IOT & CYBER SECURITY N. postazioni: 10</p> <p>Il “Laboratorio IoT & Cybersecurity” costituisce un ambiente laboratoriale unitario dove gli studenti potranno sperimentare l’integrazione delle tecnologie IoT con la cybersecurity e il cloud computing, in un contesto di convergenza tra le tecnologie OT e IT.</p> <p>Si prevede l’utilizzo di svariate tipologie di sensori (temperatura, umidità, allagamento, ecc.) che dovranno essere installate simulando un tipico contesto industriale ove tali tecnologie, insieme ad altre, possono essere utilizzate per il controllo della produzione e l’implementazione di policy di sicurezza, fisica e informatica. I suddetti sensori, interconnessi tra loro e ad Internet, come è proprio delle tecnologie IIoT (Industrial IoT) e dei principi dell’Industria 4.0, dovranno integrarsi in un’infrastruttura cloud-based più ampia che preveda anche soluzioni di cybersecurity, dovranno integrarsi in un’infrastruttura cloud-based più ampia che preveda anche soluzioni di cybersecurity, consentendo la configurazione ed il monitoraggio del funzionamento dell’infrastruttura integrata attraverso una dashboard in cloud che, oltre ai suddetti sensori dovrà integrare i dispositivi di rete sottostanti all’infrastruttura tecnologica descritta, quali router, firewall, switch, ecc.</p> <p>Inoltre, gli apparati suddetti dovranno potersi integrare con altre soluzioni tecnologiche già in uso, tra cui Cisco Webex. In particolare, si desidera che sia possibile sperimentare l’esperienza della notifica di alert di sicurezza direttamente all’interno dell’app Webex e del sistema di messaggistica integrato Webex Messaging. Utilizzando i medesimi strumenti appartenenti ad un ecosistema integrato si potrà potranno inoltre programmare dei bot da interrogare per la verifica dello stato dei dispositivi di sicurezza e dei sensori presenti nel laboratorio.</p> <p>Si prevede la realizzazione di 10 postazioni di laboratorio identiche, funzionalmente e didatticamente indipendenti, eventualmente integrabili tra loro per la realizzazione di attività laboratoriali più complesse. Ciascuna postazione sarà allestita su un banco di lavoro non oggetto della presente fornitura. Infine, le postazioni dovranno essere realizzate in modo da essere facilmente smontabili e rimontabili, anche per poter riporre, al termine delle attività, i dispositivi in appositi armadi di sicurezza.</p> <p>Per la realizzazione delle postazioni è stato previsto l’acquisto di sistemi CISCO, per quanto sopra descritte, e, in particolare, <u>ogni postazione</u> deve essere dotata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meraki MT10 Indoor Temperature and Humidity Sensor: n. 1 pezzo • Meraki Probe Sensor: n. 1 pezzo • Meraki MT Bare Metal Temperature Probe: n. 1 pezzo • Meraki MT12 Indoor Water Leak Sensor: n. 1 pezzo • Meraki MT Water Leak Detection Cable: n. 1 pezzo • Meraki MT14 Indoor Air Quality Sensor: n. 1 pezzo • Meraki USB-C Power Adapter for MV and MT (EU Plug) : n. 7 pezzi • Meraki MT20 Indoor Door Open/Close Sensor: n. 1 pezzo • Meraki MT30 Smart Automation Button: n. 1 pezzo • Meraki MT40 Smart Power Monitor and Switch: n. 1 pezzo • Meraki MX67 Router/Security Appliance: n. 1 pezzo • Meraki MR57 Wi-Fi 6E Indoor AP: n. 1 pezzo • Meraki MR Enterprise License, 5YR: n. 1 pezzo • Meraki MV2 Indoor Flex Camera (Power Adapter not included) : n. 1

	<p>pezzo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meraki USB-C Power Adapter for MV and MT (EU Plug) : n. 1 pezzo • Meraki MS120-8 1G L2 Cloud Managed 8x GigE Switch: n. 1 pezzo • Licenze: Durata 5 anni <ul style="list-style-type: none"> ✓ Meraki MX67 Enterprise License and Support ✓ Meraki MT Enterprise License and Support ✓ Meraki MV Enterprise License and Support ✓ Meraki MS120-8 Enterprise License and Support ✓ Cisco Umbrella Secure Internet Gateway Advantage ✓ 24x7 Solution Support service for Umbrella <p>Servizi inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Installazione e collaudo presso la sede del cliente ✓ Corso di formazione del personale interno realizzato presso la sede del cliente
--	--

7. VALORE DELL'APPALTO:

Importo a base d'asta € 78.490,00, oltre € 795,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 79.285,00 IVA esclusa oltre oneri Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi;

8. AMMISSIBILITA' VARIANTI: Non sono ammesse varianti

9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:

procedura aperta ai sensi degli artt. 3 lett. f) dell'allegato I.1 e art 71 del D.Lgs. 36/2023 con criterio di aggiudicazione del massimo ribasso percentuale;

10. SUDDIVISIONE IN LOTTI: Non è prevista la suddivisione in lotti trattandosi di fornitura di attrezzature con le quali si prevede si prevede la realizzazione di 10 postazioni di laboratorio identiche, funzionalmente e didatticamente indipendenti, eventualmente integrabili tra loro per la realizzazione di attività laboratoriali più complesse.

11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO quello del minor prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per l'Amministrazione;

12. SCADENZA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: Le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84, se per ragioni di urgenza, specificamente motivate, il termine minimo stabilito dal comma 2 del presente articolo non può essere rispettato. Pertanto le offerte devono pervenire entro e non oltre il giorno alle ore

13. PIATTAFORMA DIGITALE: TUTTOGARE indirizzo internet: <https://itscuccovillo.tuttogare.it/>

14. APERTURA OFFERTE: La prima seduta pubblica virtuale avverrà il giorno alle ore attraverso la piattaforma elettronica <https://itscuccovillo.tuttogare.it/>

L'offerta sarà vincolante per l'offerente per 180 giorni.

15. LINGUA UTILIZZATA PER OFFERTE: italiano

16. INFORMAZIONI CHE INDICANO SE L'APPALTO E' CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI EUROPEI:

PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) “Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy” LINEA DI INVESTIMENTO: M4C1I1.5 (SVILUPPO E RIFORMA ITS) - “DIGTRAN HUB 4.0 - ITS CUCCOVILLO Digital Transformation Hub 4.0” - Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy” - Codice CUP J94D23000590006 – per un importo complessivo di € 8.565.701,42

17 NOME ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:
Ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari -

18. TERMINI PER LE PROCEDURE DI RICORSO:

30 giorni dal presente avviso ovvero dalla notificazione o piena conoscenza dell’atto o del provvedimento;

19. SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE INFORMAZIONI:

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE “ANTONIO CUCCOVILLO”

Sede Legale: Via Divisione Acqui, s.n. – 70126 BARI - P.IVA: 07267740723 – C.F.: 93388970720 Tel. 080/9262374 – Fax: 080/9262375 –

E-Mail: info@itsmeccatronicapuglia.it – Web-site: www.itsmeccatronicapuglia.it

20. DATA DI INVIO DEL PRESENTE BANDO 30.04.2024

Il Responsabile Unico del Progetto

.....

FUTURAFinanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del MeritoItaliadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

REGIONE PUGLIA



OGGETTO: PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) "Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy" LINEA DI INVESTIMENTO: M4C1I1.5 (SVILUPPO E RIFORMA ITS) - "DIGTRAN HUB 4.0 - ITS CUCCOVILLO Digital Transformation Hub 4.0" - Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy" - Codice CUP J94D23000590006 – per un importo complessivo di € 8.565.701,42 – AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI "DISPOSITIVI PER IOT & CYBER SECURITY" (Spese per attrezzature e arredi tecnici innovativi per i laboratori 4.0) ai sensi dell'art. 108 c. 3 del D. Lgs. n. 36/2023 con procedura telematica attraverso la piattaforma elettronica TUTTOGARE al seguente indirizzo internet <https://itscuccovillo.tuttogare.it/>;

Disciplinare di Gara

PREMESSE

Il presente disciplinare è relativo all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 71, del d.lgs. 36/2023, per la fornitura di "DISPOSITIVI PER IOT & CYBER SECURITY" che si svolgerà interamente per via telematica su "TUTTOGARE", piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione – sito <https://itscuccovillo.tuttogare.it/>;

Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla procedura, ai documenti richiesti.

L'offerta dovrà pervenire tassativamente entro il termine indicato in piattaforma; in tale sede verrà verificato che tutte le offerte siano pervenute nelle modalità previste ed entro il termine indicato.

Successivamente si procederà con l'analisi della documentazione pervenuta esclusivamente per via telematica sulla piattaforma, e verrà effettuata una immediata verifica circa il possesso dei requisiti da parte degli Operatori Economici, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate.

La procedura è finalizzata all'impiego dei fondi di cui al progetto **M4C1I1.5 (SVILUPPO E RIFORMA ITS)**, dal titolo "DIGTRAN HUB 4.0 - ITS CUCCOVILLO Digital Transformation Hub 4.0" - Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy"

L'importo stimato è fissato in base alla seguente tabella:

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
DISPOSITIVI PER IOT & CYBER SECURITY	<p>DISPOSITIVI PER IOT & CYBER SECURITY N. postazioni: 10</p> <p>Il "Laboratorio IoT & Cybersecurity" costituisce un ambiente laboratoriale unitario dove gli studenti potranno sperimentare l'integrazione delle tecnologie IoT con la cybersecurity e il cloud computing, in un contesto di convergenza tra le tecnologie OT e IT.</p> <p>Si prevede l'utilizzo di svariate tipologie di sensori (temperatura, umidità, allagamento, ecc.) che dovranno essere installate simulando un tipico contesto industriale ove tali tecnologie, insieme ad altre, possono essere utilizzate per il controllo della produzione e l'implementazione di policy di sicurezza, fisica e informatica. I suddetti sensori, interconnessi tra loro e ad</p>	€ 78.490,00

Internet, come è proprio delle tecnologie IIoT (Industrial IoT) e dei principi dell'Industria 4.0, dovranno integrarsi in un'infrastruttura cloud-based più ampia che preveda anche soluzioni di cybersecurity, dovranno integrarsi in un'infrastruttura cloud-based più ampia che preveda anche soluzioni di cybersecurity, consentendo la configurazione ed il monitoraggio del funzionamento dell'infrastruttura integrata attraverso una dashboard in cloud che, oltre ai suddetti sensori dovrà integrare i dispositivi di rete sottostanti all'infrastruttura tecnologica descritta, quali router, firewall, switch, ecc.

Inoltre, gli apparati suddetti dovranno potersi integrare con altre soluzioni tecnologiche già in uso, tra cui Cisco Webex. In particolare, si desidera che sia possibile sperimentare l'esperienza della notifica di alert di sicurezza direttamente all'interno dell'app Webex e del sistema di messaggistica integrato Webex Messaging. Utilizzando i medesimi strumenti appartenenti ad un ecosistema integrato si potrà inoltre programmare dei bot da interrogare per la verifica dello stato dei dispositivi di sicurezza e dei sensori presenti nel laboratorio.

Si prevede la realizzazione di 10 postazioni di laboratorio identiche, funzionalmente e didatticamente indipendenti, eventualmente integrabili tra loro per la realizzazione di attività laboratoriali più complesse. Ciascuna postazione sarà allestita su un banco di lavoro non oggetto della presente fornitura. Infine, le postazioni dovranno essere realizzate in modo da essere facilmente smontabili e rimontabili, anche per poter riporre, al termine delle attività, i dispositivi in appositi armadi di sicurezza.

Per la realizzazione delle postazioni è stato previsto l'acquisto di sistemi CISCO, per quanto sopra descritte, e, in particolare, ogni postazione deve essere dotata di:

- Meraki MT10 Indoor Temperature and Humidity Sensor: n. 1 pezzo
- Meraki Probe Sensor: n. 1 pezzo
- Meraki MT Bare Metal Temperature Probe: n. 1 pezzo
- Meraki MT12 Indoor Water Leak Sensor: n. 1 pezzo
- Meraki MT Water Leak Detection Cable: n. 1 pezzo
- Meraki MT14 Indoor Air Quality Sensor: n. 1 pezzo
- Meraki USB-C Power Adapter for MV and MT (EU Plug) : n. 7 pezzi
- Meraki MT20 Indoor Door Open/Close Sensor: n. 1 pezzo
- Meraki MT30 Smart Automation Button: n. 1 pezzo
- Meraki MT40 Smart Power Monitor and Switch: n. 1 pezzo
- Meraki MX67 Router/Security Appliance: n. 1 pezzo
- Meraki MR57 Wi-Fi 6E Indoor AP: n. 1 pezzo
- Meraki MR Enterprise License, 5YR: n. 1 pezzo
- Meraki MV2 Indoor Flex Camera (Power Adapter not included) : n. 1 pezzo
- Meraki USB-C Power Adapter for MV and MT (EU Plug) : n. 1 pezzo
- Meraki MS120-8 1G L2 Cloud Managed 8x GigE Switch: n. 1 pezzo
- Licenze: Durata 5 anni
 - ✓ Meraki MX67 Enterprise License and Support
 - ✓ Meraki MT Enterprise License and Support
 - ✓ Meraki MV Enterprise License and Support

FUTURA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del MeritoItaliadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

REGIONE PUGLIA

ITS ACADEMY
A. Cuccovillo

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meraki MS120-8 Enterprise License and Support ✓ Cisco Umbrella Secure Internet Gateway Advantage ✓ 24x7 Solution Support service for Umbrella <p>Servizi inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Installazione e collaudo presso la sede del cliente ✓ Corso di formazione del personale interno realizzato presso la sede del cliente ✓ Ogni altra spesa che risultasse necessaria per l'adempimento dell'appalto (a mero titolo esemplificativo spese per trasporto e similari) 	
		<p>€ 78.490,00, oltre € 795,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 79.285,00 IVA esclusa</p>

Saranno valutati solo offerte in ribasso; l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l'appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il presente disciplinare ha per oggetto:

1. l'acquisto di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel capitolato tecnico;
2. l'installazione ed il collaudo delle attrezzature;
3. i servizi comprensivi della manutenzione per il periodo previsto dal contratto.

La fornitura di tutte le attrezzature richieste dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare con la formula "chiavi in mano", tassativamente nei tempi richiesti.

Possono presentare preventivi i soggetti che avranno ricevuto richiesta tramite piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione – sito <https://app.tuttogare.it/>, secondo le modalità previste dalla presente e abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto della procedura stessa.

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E SPECIALE

Il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 nonché dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 relativi a idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, è stato autodichiarato in sede di iscrizione del fornitore alla piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione – sito <https://app.tuttogare.it/>.

L'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 98 del D. Lgs. 36/2023, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 relativi a idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali.

La stazione appaltante, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, verificherà la sussistenza dei requisiti di carattere generale e speciale dell'operatore economico e, in particolare, l'assenza delle cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 e non automatica di cui all'art. 95 nonché il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 100 anche attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24. In tal caso l'operatore economico comunicherà alla stazione appaltante il PassOe, necessario per procedere alle verifiche sul FVOE

Sarà discrezione dell'Amministrazione valutare proposte incomplete o parziali.

FUTURAFinanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del MeritoItaliadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

REGIONE PUGLIA



GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Per le procedure di affidamento di cui all'articolo 71, la stazione appaltante non richiede ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice.

Restano a carico dell'Operatore Economico eventuali costi derivanti da contributi ad Anac o per marche da bollo. Ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D. LGS. 36/2023, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere, in caso di affidamento dell'appalto, la presentazione di una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale. I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della procedura a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a tutti gli Operatori Economici per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico piattaforma TUTTOGARE di e-procurement per la Pubblica Amministrazione – sito <https://itscuccovillo.tuttogare.it/> o attraverso posta elettronica certificata; entro e non oltre il termine fissato per la presentazione dei preventivi dovrà essere inserita nel sistema piattaforma [TUTTOGARE](https://itscuccovillo.tuttogare.it/) la documentazione sotto riportata sottoscritta tramite firma digitale.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA

- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) o Dichiarazione ex art. 80/83;
- Patto di integrità;
- Tracciabilità Flussi Finanziari
- DSAN Titolare effettivo;
- Dettaglio dei prezzi delle singole attrezzature.
- PassOE operatore economico regolarmente acquisito attraverso FVOE;

La sottoscrizione del presente disciplinare produce accettazione incondizionata di tutte le condizioni stabilite; contestualmente si impegna alla nomina di un Referente/Responsabile tecnico del servizio. Tale figura dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto e dovrà svolgere le seguenti attività:

- supervisione e coordinamento delle attività di fornitura;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Istituzioni Scolastiche;
- attestazione circa la presenza obbligatoria delle marcature CE e delle certificazioni richieste nel Capitolato Tecnico;
- effettuare la consegna, l'installazione ed il collaudo entro il termine massimo del 30/06/2025, salvo diversa esigenza della Stazione Appaltante, e secondo quanto disposto nel presente disciplinare Tecnico;
- indicazione dei propri recapiti telefonici, telefax e e-mail;

Ferma restando la facoltà da parte dell'Operatore Economico di effettuare, preventivamente alla formulazione dell'offerta, un sopralluogo, dichiara di ben conoscere lo stato reale dei luoghi nei quali dovranno essere consegnate e installate le attrezzature richieste, nonché di aver valutato tutte le circostanze che possano portare a formulare l'offerta, ritenuta congrua e remunerativa.

PROPOSTA ECONOMICA PREVENTIVO di cui ai successivi punti:

Documento "Offerta Economica", creato di default dal sistema, nel quale andrà indicato il "prezzo onnicomprensivo" e dichiarazione relativa ai costi della sicurezza.

AVVERTENZE

Non è possibile presentare proposte modificative o integrative a quella già presentata.

È possibile, nei termini fissati, cioè prima della scadenza indicata in piattaforma TUTTOGARE di e-procurement per la Pubblica Amministrazione – sito <https://app.tuttogare.it/>, ritirare la proposta presentata.

Una volta ritirato un preventivo precedentemente presentato, è possibile, rimanendo nei termini fissati, presentarne uno nuovo.

FUTURAFinanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del Merito**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

REGIONE PUGLIA



La presentazione del preventivo costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella documentazione della procedura con rinuncia ad ogni eccezione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura o di prorogarne la data ove ritenuto, senza che gli Operatori Economici possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; allo stesso modo di non procederà all'affidamento se nessun preventivo risulti conveniente o idoneo in relazione all'oggetto del contratto, o ancora ove lo richiedano esigenze di interesse pubblico, o per nuove o mutate esigenze, o nel caso di attivazione di convenzioni Consip relative al progetto le cui voci di costo compongono l'oggetto della procedura.

Solo la stipula effettuata sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione TUTTOGARE – sito <https://app.tuttogare.it/>, equivarrà ad accettazione del preventivo.

L'affidamento dell'appalto è adottato con determinazione del Responsabile del Procedimento.

MODALITA' DI AFFIDAMENTO

L'affidamento della fornitura avverrà con la valutazione del "prezzo", a corpo, per quanto descritto nel capitolato tecnico e negli altri documenti della procedura, le cui caratteristiche sono immodificabili.

In caso di economie risultanti dal ribasso dal mancato utilizzo delle risorse destinate ad altre voci costo previste quali quelle organizzative e gestionali, piccoli adattamenti edilizi, progettazione, ecc. l'amministrazione potrà richiedere un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo affidato ai medesimi prezzi come indicati nel dettaglio della proposta, e l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023;

CAUSE DI NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

Saranno escluse le proposte dei fornitori:

1. prive del Patto di Integrità;
2. che non assumeranno gli impegni richiesti relativamente al rispetto dei termini e delle condizioni indicati nella documentazione amministrativa;
3. che risulteranno difformi rispetto alle caratteristiche tecniche del capitolato, se richieste;
4. privi dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all' art. 100 del D. Lgs. 36/2023 e che si trovano in una delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;

Le esclusioni avverranno ai sensi di quanto stabilito all'art. 96 del D. Lgs. 36/2023.

QUALITÀ DEI MATERIALI

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche richieste nelle singole schede, nonché in regola con tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente; tutti i prodotti offerti dovranno essere conformi ai criteri ambientali minimi definiti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (CAM del MATTM).

Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi o brevetti noti devono essere considerati unicamente a titolo di esempio e per individuare le caratteristiche tecniche e funzionali minime ed essenziali, necessarie all'Istituto scolastico; saranno ammessi prodotti equivalenti purché compatibili con le attrezzature e le infrastrutture esistenti.

Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche e/o funzionali inferiori a quelle minime previste e indicate.

A tale scopo, la Fondazione I.T.S. "A. Cuccovillo" -potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire l'idoneità e la conformità del materiale offerto e disporre la sostituzione o rinunciare all'acquisto nel caso in cui questo istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a quanto descritto nel capitolato.

FUTURAFinanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del Merito**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

REGIONE PUGLIA



Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case produttrici al momento della formulazione del preventivo e possedere le certificazioni come per legge.

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola potrà richiedere la prova tecnica di parte/tutti i materiali offerti. Nei confronti dell'Operatore Economico che abbia presentato, nei modi e termini descritti nella presente procedura, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la migliore proposta valida, nella fase di verifica dei preventivi, l'amministrazione, si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella documentazione tecnica, in merito alle caratteristiche e funzionali delle apparecchiature proposte.

VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE (Linee guida ADG prot. 2926/11, all.4)

Al fine di verificare un campione dei prodotti proposti, l'Amministrazione ordinante potrà richiedere all'Operatore Economico di presentarsi presso la sede della Fondazione I.T.S. "A. Cuccovillo" - entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, con un campione di una o più delle apparecchiature proposte al fine di procedere alla verifica di conformità e corrispondenza del campione con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate e/o indicate nel Capitolato Tecnico;

Qualora non si presenti per la verifica del campione nel predetto termine, ovvero in difetto di consegna nel predetto termine del campione e/o della documentazione sopra indicata e comunque in ogni caso di difformità sostanziale rispetto alle prescrizioni del capitolato tecnico e dei documenti di procedura verificate in contraddittorio, l'Operatore Economico verrà escluso dalla procedura.

La verifica verrà effettuata alla presenza dell'Operatore Economico il giorno in cui lo stesso si presenterà presso il Punto Ordinate, sempre che sia entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dalla data indicata nell'apposita comunicazione; la verifica avverrà a cura ed onere dell'Operatore Economico e sarà responsabilità del medesimo Operatore Economico predisporre le apparecchiature e tutte le procedure (di installazione e configurazione) necessarie allo scopo.

Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito verbale.

In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con la stipula del contratto. In caso di esito negativo della verifica, quindi nelle ipotesi di:

1. mancata corrispondenza dei singoli prodotti del campione con la tipologia indicata;
2. mancata conformità delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le caratteristiche e funzionalità richieste nel Capitolato Tecnico e nella documentazione della procedura;

l'Operatore Economico avrà a disposizione 2 (due) giorni per integrare o sostituire materiale e procedere ad una seconda verifica tecnica del campione offerto. In caso di ulteriore esito negativo verrà escluso dalla procedura.

GARANZIA DEFINITIVA

L'amministrazione si riserva di richiedere la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. LGS. 36/2023.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano, asporto degli imballaggi. Le attrezzature dovranno essere rispondenti al D.Lgs. 476 del 04.12.1992 inerente la compatibilità elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite e distribuite da aziende certificate come per legge, come richiesto dal Codice Appalti. Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato.

Le forniture oggetto dell'appalto devono essere coperte da garanzia con assistenza on-site, inclusiva di manutenzione, con decorrenza dalla "data di collaudo positivo" della fornitura e con intervento in loco della durata prevista dal contratto. Deve essere inoltre garantito per la stessa durata il servizio di assistenza remota.

I numeri telefonici e di fax dei centri di manutenzione e assistenza devono essere numeri Verdi gratuiti per il chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa. Non sono ammessi, pertanto, numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx. Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il Fornitore dovrà garantire, unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, come previsto nel Disciplinare, la

disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-mail.
Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi.

CONSEGNA E INSTALLAZIONE

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, si darà avvio all'esecuzione senza rispettare il termine dilatorio in quanto il mercato elettronico è esentato e poiché la mancata esecuzione immediata della prestazione potrebbe compromettere la concessione del Finanziamento.

L'Operatore Economico dovrà tempestivamente eseguire la fornitura che dovrà essere assolta inderogabilmente nei termini previsti.

Ferma restando la facoltà della Fondazione I.T.S. "A. Cuccovillo" - della verifica dei requisiti e delle documentazioni richieste nel disciplinare, si procederà alla stipulazione del contratto con la ditta affidataria.

Il Contratto di fornitura dei Beni e/o servizi con il Fornitore si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema secondo quanto previsto dall'art. 52 delle Regole del Sistema di e-procurement TUTTOGARE sito <https://itscuccovillo.tuttogare.it/>

Il termine ultimo, perentorio, previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate è il 30/06/2025, salvo diversa esigenza della stazione appaltante.

LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso:

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE "ANTONIO CUCCOVILLO"

Sede Legale: Via Divisione Acqui, s.n. – 70126 BARI - P.IVA: 07267740723 – C.F.: 93388970720

Tel. 080/9262374 – Fax: 080/9262375 –

E-Mail: info@itsmeccatronicapuglia.it – Web-site: www.itsmeccatronicapuglia.it

COLLAUDO DEI PRODOTTI

All'atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo installazione e montaggio presso la Fondazione I.T.S. "A. Cuccovillo" -, il Fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo in contraddittorio con la Fondazione I.T.S. "A. Cuccovillo" - Bari - La data del collaudo sarà stabilita dalla Fondazione I.T.S. "A. Cuccovillo" - che proporrà tre date possibili tra le quali scegliere.

Il collaudo ha per oggetto la verifica dell'idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d'uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nel Capitolato Tecnico.

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dalla Fondazione I.T.S. "A. Cuccovillo" - Punto Ordinante, la data del verbale varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato.

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso la Fondazione I.T.S. "A. Cuccovillo" - Punto Ordinante abbia esito negativo, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte

DURATA

Il contratto di fornitura avente ad oggetto la fornitura delle attrezzature ha durata 24 mesi per il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia decorrenti dalla data di accettazione della fornitura coincidente con la data di esito positivo del collaudo effettuato.

FUTURAFinanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del MeritoItaliadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

REGIONE PUGLIA



SUBAPPALTO

È fatto divieto di cedere il contratto e subappaltare la fornitura.

Il servizio appaltato dovrà essere svolto dall'Operatore Economico con i propri mezzi tecnici, mediante la propria organizzazione, con personale al proprio servizio nonché a proprio rischio.

Possono essere subappaltate ad imprese in possesso dei necessari requisiti:

1. l'assistenza tecnica
2. i servizi a carattere specialistico e le attività per cui occorrono le abilitazioni ai sensi del D.M. 37/2008.

L'autorizzazione al subappalto è subordinata alla indicazione, in sede di presentazione del preventivo, delle parti dell'appalto che si intendono eventualmente subappaltare.

PENALI

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, la Fondazione I.T.S. "A. Cuccovillo" - Bari -, in relazione alla gravità dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale (IVA ESCLUSA). È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

Saranno praticate le seguenti penali

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di consegna e messa in funzione del sistema;
- € 50,00 in caso di ritardo dell'intervento oltre le 24 ore dalla segnalazione;
- €100,00 in caso di mancata sostituzione di componenti malfunzionanti per guasto ricorrente a partire dal trentesimo giorno dalla contestazione scritta da parte del gestore senza che la sostituzione non sia stata completata.

RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, la Fondazione I.T.S. "A. Cuccovillo" - Bari - potrà intimare all'affidatario, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.

L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno. È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico. In ogni caso, la Fondazione I.T.S. "A. Cuccovillo" -si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.

Si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti cause di risoluzione:

1. Il venire meno, a seguito della stipula del contratto, o comunque durante la fornitura, dei requisiti prescritti nella documentazione della procedura ai fini della partecipazione;
2. Fatto che costituisca frode o grave inadempimento;
3. Esercizio di attività illecite;
4. Negligenze o imperizie che compromettano gravemente l'esecuzione della fornitura

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a:

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE "ANTONIO CUCCOVILLO"

Sede Legale: Via Divisione Acqui, s.n. – 70126 BARI - P.IVA: 07267740723 – C.F.: 93388970720

Tel. 080/9262374 – Fax: 080/9262375 –

E-Mail: info@itsmeccatronicapuglia.it – Web-site: www.itsmeccatronicapuglia.it

Codice Univoco Ufficio F.E.: M5UXCR1

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte del soggetto finanziatore e sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi stessi. È facoltà della Fondazione I.T.S. "A. Cuccovillo" -, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti.

FUTURAFinanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del Merito**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

REGIONE PUGLIA



DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Contro i provvedimenti che l'Operatore Economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) PUGLIA entro 30 giorni.

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e la Fondazione I.T.S. "A. Cuccovillo" -, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è esclusivamente quello di Bari.

TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto, l'impresa appaltatrice assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (es. Ri.BA. - Determinazione 8 del 18/11/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture).

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo e nono comma, Legge 13 agosto 2010 n.136 con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della cauzione definitiva e ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 36/2023, salvo quanto espressamente previsto nel medesimo Codice Appalti, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

A tale proposito si precisa che l'accesso di cui sopra potrà essere effettuato presso la sede di VIA DIVISIONE AQUILA, s.n. da lunedì a venerdì, dalle 10.00 alle 12.00.

DUVRI

Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza – ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008.

Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, prevede l'obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento la committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l'elaborazione di un "documento unico di valutazione dei rischi" (DUVRI), che indichi le misure adottate per l'eliminazione delle c.d. "interferenze". Si parla di "interferenza" nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali "interferenze" le attività di seguito elencate:

- Servizio di trasporto e consegna:
- Consegna delle apparecchiature presso le singole sedi della Fondazione I.T.S. "A. Cuccovillo" - Bari -
- Servizio di montaggio:
- Montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli oggetti forniti.
- Servizio di asporto imballaggi:
- il trasporto all'esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o imballaggi non più indispensabili.
- Collaudo.

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



REGIONE PUGLIA



Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da:

- esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l'orario di lavoro del personale dell'Istituto e degli Studenti;
- compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola o per altri committenti;
- movimento/transito di mezzi;
- probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica;
- utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola;
- rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc.);
- possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola;

ONERI ED OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Affidatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla procedura;
- tutte le spese di bollo e le eventuali spese di registro inerenti la stipula del contratto;
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANO D'OPERA

L'Affidatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento della fornitura e posa in opera. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Affidatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali della Committente, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'Affidatario ha l'obbligo di osservare, oltre il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

L'Affidatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l'esecuzione della fornitura e posa in opera e manutenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario per tutta la durata dell'appalto anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Affidatario di cui titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

NULLITÀ PER MOTIVI ANTICORRUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l'art. 53, comma 16-ter. D. Lgs 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd "pantouflage - revolving doors": i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi

FUTURAFinanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del Merito**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

REGIONE PUGLIA



eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Progetto di cui all'Articolo 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", è l'Ing. ROBERTO MICHELE VINGIANI, nonché di Responsabile della struttura del Commissario straordinario per l'edilizia scolastica (Decreto di nomina prot. 55 del 09/01/2024)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento al Regolamento Europeo 2016/679 e D. Lgs. 196 del 30.06.03, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, contenente Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, si precisa quanto segue:

- Titolare del Trattamento: I.T.S. "A. Cuccovillo", nella persona del rappresentante legale
- Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Avv. Giuseppe CAUTILLI;
- Soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche particolari in quanto a carattere giudiziario, è il Presidente D.SSA Lucia SCATTARELLI;
- Le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla procedura e le modalità del loro trattamento si riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con la presente procedura;
- L'Ente potrà comunicare i dati raccolti al proprio personale interno coinvolto nel procedimento ed ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L- 241/90;
- Nel sito web dell'Istituto è disponibile informativa estesa sulle modalità del trattamento dei dati.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a ciò che è previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici, nonché alle altre norme applicabili in materia.

CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER FORNITURE IN AMBITO D.LGS. 36/2023

INDICE

ART. 1 - DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI	4
ART. 2 - NORME APPLICABILI	5
ART. 3 - OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO	6
ART. 4 - OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE	6
ART. 5 - REFERENTE DEL FORNITORE, RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO, REFERENTE DELLA COMMITTENTE	7
5.1. REFERENTE DEL FORNITORE.....	7
5.2. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	7
5.3. REFERENTE DELLA COMMITTENTE	8
ART. 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	8
ART. 7 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA	10
7.1. SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA	10
7.2. CONSEGNA, IMBALLAGGI E TRASPORTO.....	10
7.3. SEDE DELL'IMPRESA - MAGAZZINO	11
7.4. BENI FORNITI DALLA COMMITTENTE	11
7.5. DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA	11
7.6. OBBLIGO DI PROSECUZIONE DELLA FORNITURA.....	12
7.7. MODIFICHE E VARIANTI	13
ART. 8 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE	13
ART. 9 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	14
9.1. FATTURAZIONE.....	14
9.2. PAGAMENTI.....	15
9.3. MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	15
9.4. TASSO DI INTERESSE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO.....	15
9.5. PREZZI	15
ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. N. 136/2010)	16
ART. 11 - VERIFICHE, COLLAUDI E GARANZIA	16
ART. 12 - SUBAPPALTO E SUBFORNITURA	17
ART. 13 - SOSTANZE E MATERIALI UTILIZZATI O FORNITI	19
ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	19
14.1. CESSIONE DEL CONTRATTO	19
14.2. CESSIONE DEI CREDITI	19

ART. 15 - PENALI.....	21
ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA.....	22
ART. 17 - POLIZZA ASSICURATIVA	23
ART. 18 - RECESSO.....	23
ART. 19 - FALLIMENTO DEL FORNITORE.....	23
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	24
20.1. RISOLUZIONE PER FATTO DEL FORNITORE	24
20.2. RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE	25
ART. 21 - RISARCIMENTO DEL DANNO	25
ART. 22 - GESTIONE RIFIUTI.....	25
ART. 23 - PRIVACY E RISERVATEZZA.....	26
ART. 24 - OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/2001, ALLA POLITICA ANTICORRUZIONE E ALLA NORMATIVA A TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL CONSUMATORE ("NORMATIVA ANTITRUST").....	26
ART. 25 - MISCELLANEA.....	27
ART. 26 - FORO COMPETENTE.....	27

ART. 1 - DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI

1.1. Tutte le espressioni riportate nel seguito con la lettera iniziale maiuscola hanno, salva diversa esplicita definizione, il significato qui di seguito indicato:

Committente: FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE “ANTONIO CUCCOVILLO”
Sede Legale: Via Divisione Acqui, s.n. – 70126 BARI - P.IVA: 07267740723 –
C.F.: 93388970720
Tel. 080/9262374 – Fax: 080/9262375 –
E-Mail: info@itsmeccatronicapuglia.it –
Web-site: www.itsmeccatronicapuglia.it

1. **Fornitore e/o Fornitori:** l'impresa singola o associata aggiudicataria della fornitura affidata dalla Committente.
2. **Parte e/o Parti:** la Committente e/o il Fornitore, qualora indicate singolarmente; entrambe parti contrattuali, qualora indicate congiuntamente.
3. **Capitolato Generale “CG”:** il presente documento contenente la disciplina generale del contratto avente ad oggetto la prestazione da parte del Fornitore della fornitura.
4. **Documentazione Tecnica “DT”:** ove presente, Scheda Tecnica, Specifica Tecnica, Disegno e/o altro documento di progetto descrittivo delle caratteristiche tecniche del prodotto. In alcuni casi la Documentazione Tecnica può essere integrata dalle Condizioni Tecniche “CT”, che contengono le prescrizioni tecniche, le condizioni e le modalità di espletamento della fornitura.
5. **Ordine di Acquisto “ODA”:** il documento immutabile inviato dalla Committente al Fornitore contenente in forma sintetica i dati economici, amministrativi e tecnici che regolano il Contratto di Appalto.
6. **Conferma d'Ordine o Lettera di Accettazione dell'Ordine di Acquisto:** comunicazione scritta da parte del Fornitore di accettazione integrale e incondizionata dell'Ordine di acquisto, che deve pervenire all'indirizzo indicato entro il termine stabilito.
7. **Contratto di Appalto o Contratto:** l'insieme inscindibile di documenti contrattuali a carattere generale e a carattere speciale ovvero AQ (ove presente) CG, DT (ove presente), AQ, ODA, Lettera di accettazione e relativi allegati.
8. **Contratto Quadro (o Accordo Quadro) “AQ”:** ove presente, il contratto generale stipulato da Fondazione I.T.S. “A. Cuccovillo” – Bari -, di durata variabile, che disciplina le obbligazioni principali relative all'espletamento di una fornitura continuativa e periodica di cose.
9. **Data di perfezionamento del Contratto:** data entro la quale perviene l'accettazione incondizionata del Contratto, che definisce la data di decorrenza di validità del contratto.

1.2. In caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi allegati dai medesimi richiamati, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

1. Capitolato Generale;
2. Documentazione Tecnica;
3. Accordo quadro e/o Ordine di Acquisto.

Le eventuali deroghe contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nell'elenco - fatta salva ovviamente la cogenza delle disposizioni normative - sono efficaci nella sola ipotesi in cui siano enunciate espressamente, con specifico riferimento alla prescrizione derogata.

1.3. In tutte le ipotesi non espressamente disciplinate dai documenti contrattuali troveranno applicazione le disposizioni citate al successivo articolo 2.

ART. 2 - NORME APPLICABILI

Il Contratto di Appalto è regolato dalle norme e leggi pro tempore vigenti, nonché dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione adottati dal Committente, fra cui si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, di seguito anche “Codice dei Contratti Pubblici”
- R.D. 16 marzo 1942, n. 262, di seguito anche “Codice Civile”
- L. 13 agosto 2010, n. 136
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
- D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- D. Lgs. 231/2001
- Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, normativa italiana di adeguamento e provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
- Norme CEI
- Norme UNI
- Norme ISPESL
- Norme di prevenzione incendi
- Norme e disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e di Pubblica Sicurezza
- Norme e disposizioni emanate dalle Autorità di settore, quali Autorità Nazionale Anticorruzione, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
- Normativa a tutela della concorrenza e del consumatore (“Normativa Antitrust”)

In presenza di prescrizioni di conformità riferite a disposizioni nazionali e comunitarie e/o a norme tecniche di prodotto, tali riferimenti si intendono recepiti con riguardo all'edizione vigente all'atto del perfezionamento dei documenti contrattuali.

Qualora, dopo la data di sottoscrizione del Contratto e fino all'ultimazione dello stesso intervenissero nuove normative tecniche o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico del Fornitore.

L'Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai regolamenti ed alle disposizioni, vigenti o che saranno emanate nel corso dell'esecuzione della fornitura, in materia di forniture pubbliche, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.

ART. 3 - OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto di Appalto ha ad oggetto la fornitura e/o fornitura in opera dei beni, così come dettagliati nella Documentazione Tecnica relativa all'affidamento diretto, nel luogo ivi indicato.

La durata del Contratto di Appalto è indicata nella Documentazione Tecnica relativa all'affidamento diretto.

ART. 4 - OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

4.1. Il Fornitore si impegna a garantire le prestazioni concordate a perfetta regola d'arte, in linea con gli standard del settore di riferimento, nonché a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto di Appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzie condizioni salvo quanto previsto, in attuazione e ad integrazione, degli artt. 60 e 120 del D. Lgs. 36/2023.

4.2. Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nella DT e negli eventuali relativi allegati; in ogni caso il Fornitore si impegna ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4.3. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli atti di gara, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del Contratto di Appalto, nonché ad ogni attività necessaria per l'attivazione e/o il funzionamento dei beni, o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio o di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

4.4. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a:

- (i) eseguire la fornitura nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subfornitori;
- (ii) eseguire la fornitura senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;
- (iii) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque il Fornitore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
- (iv) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;

- (v) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell'art. 94, comma 5 lett. d) D. Lgs. n. 36/2023;
- (vi) continuare ad effettuare la fornitura, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
- (vii) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento della fornitura.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità del Fornitore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

4.5. Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

ART. 5 - REFERENTE DEL FORNITORE, RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO, REFERENTE DELLA COMMITTENTE

Tutte le comunicazioni, avvisi e/o notifiche che ai sensi del Contratto di Appalto ciascuna Parte ha obbligo o onere di trasmettere all'altra, dovranno essere effettuati per iscritto, a pena di nullità, e saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti indicati ai successivi punti 5.1., 5.2. e 5.3., ai rispettivi domicili digitali, e, per la Committente, anche al Direttore dell'esecuzione del contratto nei casi in cui venga individuato per tale ruolo (che prevede funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto) un soggetto diverso dal Responsabile Unico del Progetto per la fase di esecuzione, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

5.1. REFERENTE DEL FORNITORE

Il Fornitore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il "Referente del Fornitore"), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare le attività del proprio personale. La designazione del Referente del Fornitore, dovrà contenere i recapiti di quest'ultimo (telefono, fax ed indirizzo e-mail) ed essere comunicata alla Committente entro il giorno successivo alla Data di Perfezionamento del Contratto di Appalto.

Il Referente del Fornitore dovrà essere reperibile nei giorni in cui verrà espletata la fornitura negli orari che saranno comunicati precedentemente dalla Committente.

5.2. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

La Committente individua un soggetto qualificato agli atti della organizzazione aziendale quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

Inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 4 e dell'art. 141, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, ferma restando l'unicità del RUP e le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento dello stesso, la Committente può prevedere la nomina di distinti Responsabili di procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, le cui responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase. Tutte le comunicazioni relative al Contratto dovranno essere indirizzate al RUP e, ove nominato, al Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione.

Non rientrano nei compiti del Responsabile Unico di Progetto né dei Responsabili di procedimento per le varie fasi gli adempimenti inerenti alla organizzazione del lavoro, alla sorveglianza della mano d'opera, alla materiale esecuzione delle attività. Tali incombenze fanno capo e sono di esclusiva responsabilità dell'Appaltatore.

5.3. REFERENTE DELLA COMMITTENTE

La Committente potrà individuare un proprio dipendente, comunque qualificato agli atti della organizzazione aziendale, quale Referente per il Contratto di Appalto (il "Referente della Committente"), che sarà indicato nelle CT — ove presenti — e/o nell'Accordo Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo.

Qualora il Referente della Committente non venga diversamente individuato, tale ruolo sarà assunto dal Responsabile Unico del Progetto oppure, ove nominato, dal Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione.

ART. 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

6.1. Il Fornitore dichiara e garantisce che l'attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere l'apredetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.

6.2. Il Fornitore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all'esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima al Fornitore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Fornitore.

6.3. In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale del Fornitore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Fornitore, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l'esecuzione della fornitura.

6.4. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

6.5. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro via via applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento della fornitura nonché, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, a garantire che al personale impiegato nelle attività oggetto del contratto venga applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del contratto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

6.6. Al fine adempiere agli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto all' articolo 11, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente:

- (i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
- (ii) in caso di DURC negativo per due volte consecutive, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Responsabile Unico del Progetto oppure, ove nominato, dal Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

6.7. Al fine di consentire alla Committente di applicare le disposizioni in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici e quale condizione imprescindibile di pagamento, il Fornitore si obbliga a:

- (i) depositare prima dell'inizio delle attività la lista dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del Contratto, nonché a comunicare eventuali modifiche intervenute in corso di esecuzione;
- (ii) produrre, per tutta la durata di esecuzione del Contratto, copia dei prospetti paga dei lavoratori, corredati da asseverazione rilasciata da professionista abilitato, ovvero documentazione equipollente ai fini di legge, attestante l'avvenuto accantonamento delle quote di TFR maturate da ciascun lavoratore.

6.8. Ai sensi del medesimo art. 11, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Progetto oppure, ove nominato, il Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore del Contratto di Appalto ovvero – nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore- dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il Responsabile Unico del Progetto oppure, ove nominato, il Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Responsabile Unico del Progetto oppure, ove nominato, il Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, trattenendo, nel contempo, i relativi importi.

6.9. La violazione degli obblighi che precedono, costituisce grave inadempimento e legittima la Committente alla risoluzione del Contratto di Appalto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

ART. 7 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA

7.1. SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA

7.1.1. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche indicate nella Documentazione Tecnica e/o nell'Accordo Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.

7.1.2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché di dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto, che dovranno essere inviate e comunicate esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 5 che precede.

7.1.3. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

7.1.4. Qualora la Committente rilevi che il Fornitore non stia svolgendo correttamente le prestazioni, la stessa potrà assegnare un termine perentorio – commisurato alla urgenza della fornitura - entro il quale il Fornitore dovrà adempiere.

7.1.5. Qualora il Fornitore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

7.1.6. Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Committente di contestazioni in merito all'esecuzione della fornitura, anche a seguito dell'attività di sorveglianza e verifica di cui ai precedenti commi, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità del Fornitore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.

7.2. CONSEGNA, IMBALLAGGI E TRASPORTO

7.2.1. La consegna dei materiali e /o beni oggetto della fornitura deve avvenire a cura, rischio e spese del Fornitore, nel magazzino, impianto o stabilimento della Committente, indicato nella Documentazione Tecnica e/o nell'Accordo Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, secondo le modalità e i termini ivi previsti.

7.2.1. Salvo diversa pattuizione della Documentazione Tecnica e/o nell'Accordo Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, al condizionamento, imballaggio e alle eventuali protezioni speciali, provvede il Fornitore sotto la sua piena responsabilità e a sue spese.

7.2.3. Nella ipotesi in cui le particolari caratteristiche o la natura dei materiali impongono l'osservanza di speciali norme di protezione, il Fornitore deve richiamare tali norme mediante apposite etichette o con istruzioni scritte o con tempestive segnalazioni in fase di consegna.

7.2.4. Il Fornitore provvede al trasporto dei materiali e/o beni oggetto della fornitura con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno e idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7.2.5. I relativi oneri sono ad esclusivo carico del Fornitore, in quanto compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

7.2.6 Il Fornitore è tenuto a svolgere, con ogni cura e diligenza, le operazioni di trasporto dei materiali oggetto della fornitura nonché di carico e scarico degli stessi sul mezzo scelto per il trasporto, allo scopo di evitare danni, avarie e perdite, attenendosi alle eventuali prescrizioni tecniche contenute nel Contratto nonché alle istruzioni eventualmente impartite dal Responsabile Unico del Progetto oppure, ove nominato, dal Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione o dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal collaudatore, qualora presente, per l'adozione di particolari cautele ed accorgimenti in relazione alle caratteristiche dei materiali.

7.2.7 Il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo rischio e pericolo del Fornitore, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo, nelle operazioni di carico o di scarico, sia assistito dal collaudatore o da altro incaricato del Committente.

7.3 SEDE DELL'IMPRESA - MAGAZZINO

7.3.1. La Committente si riserva la facoltà di accedere nelle sedi/stabilimenti dell'impresa del Fornitore per effettuare delle ispezioni amministrative-operative e controlli sull'attività esercitata in relazione all'esecuzione della fornitura.

7.3.2. La mancata disponibilità a consentire l'accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti da parte del Fornitore senza giustificato motivo potrà costituire causa di risoluzione del Contratto.

7.3.3. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere in possesso e/o di aver titolo ad utilizzare un magazzino presso la propria sede o in luogo diverso ritenuto adatto, idoneo ad assicurare in qualsiasi momento tutto quanto occorra per la continuità della fornitura e la puntualità delle prestazioni contrattuali.

7.4 BENI FORNITI DALLA COMMITTENTE

7.4.1. Qualora sia contrattualmente previsto che, per l'esecuzione della fornitura la Committente consegna al Fornitore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque destinati allo svolgimento dell'attività contrattuali, il Fornitore si obbliga all'immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all'uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario.

7.4.2. Compatibilmente con le esigenze relative allo svolgimento della fornitura, i beni devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà del Fornitore, restando in facoltà della Committente di procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.

7.4.3. Il Fornitore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell'esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

7.4.4. Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, saranno redatti appositi verbali.

7.5. DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

7.5.1. Il Fornitore non può, per nessun motivo sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l'esecuzione del Contratto.

7.5.2. Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi relativi all'appalto esclusivamente nella misura in cui l'assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, a causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che il medesimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal contratto, a condizione che il Fornitore ne dia comunicazione scritta mediante raccomandata a/r o pec alla Committente da inviarsi al Responsabile Unico del Progetto oppure, ove nominato, al Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, nonché dalla sua cessazione.

7.5.3. Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute ineseguibili per tutta la durata della sospensione.

7.5.4. Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 90 giorni, la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto. In tal caso il Fornitore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.

7.5.5. La Committente si riserva la facoltà di differire la data di inizio della fornitura e di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l'esecuzione del Contratto dandone comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata a/r o pec. Il differimento o la sospensione hanno effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata a/r o pec da inviarsi al Referente del Fornitore e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti.

7.5.6. Eventuali differimenti e/o sospensioni disposti dalla Committente non daranno luogo ad alcun compenso aggiuntivo né rimborso o indennizzo di qualsiasi natura per il Fornitore, il quale avrà diritto esclusivamente ad una proroga del termine di ultimazione della fornitura, pari alla durata del differimento e/o sospensione.

7.6. OBBLIGO DI PROSECUZIONE DELLA FORNITURA

7.6.1. E' fatto divieto al Fornitore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

7.6.2. Nel caso in cui il Fornitore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazioni eseguite, queste ultime dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto e documentate con l'analisi dettagliata dei motivi e con l'indicazione delle somme di cui il medesimo ritiene di avere diritto, che dovranno pervenire alla Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, entro 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa dei maggiori oneri sostenuti.

7.6.3. La mancata osservanza di quanto sopra indicato comporterà la decadenza del diritto del Fornitore di far valere le riserve.

7.6.4. Le riserve presentate secondo le modalità previste saranno prese in esame da parte della Committente solo in sede di liquidazione finale, salva la facoltà per la Committente medesima di anticipare, qualora ritenuto essenziale per la prosecuzione della fornitura, la valutazione delle riserve stesse.

7.6.5. L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata mediante apposito atto sottoscritto dalla Committente e dal Fornitore.

7.7. MODIFICHE E VARIANTI

7.7.1. La Committente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, che non potrà rifiutarsi, variazioni finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

7.7.2. In tal caso il Fornitore entro il termine di 10 giorni dall'avvenuto ricevimento della richiestascritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della modifica e/o della variazione richiesta con l'evidenza delle relative motivazioni, nonché l'indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo degli eventuali costi da sostenere.

7.7.3. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un atto aggiuntivo al contratto originario nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate.

7.7.4. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, il Fornitore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto.

7.7.5. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto.

7.7.6. Ai sensi di quanto previsto all'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Fornitore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

7.7.7. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore, se non è previamente autorizzata dalla Committente, e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 8 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE

8.1. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l'espletamento della fornitura, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.

8.2. Il Fornitore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento della fornitura, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso.

8.3. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità.

8.4. Nell'ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, fermo restando l'integrale risarcimento del danno subito.

8.5. Il Fornitore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto di Appalto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, la quale potrà disporne per qualsiasi scopo, senza che il Fornitore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc.

8.6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne opere derivate.

8.7. Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi alla fornitura non potranno essere né riprodotti né utilizzati dal Fornitore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe senza specifica autorizzazione scritta della Committente.

8.8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

ART. 9 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

9.1. FATTURAZIONE

La fatturazione avverrà al momento della consegna della merce, se non diversamente disposto nella Documentazione Tecnica e/o nell'Accordo Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.

In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine.

La fattura dovrà essere elaborata nel rispetto della normativa fiscale vigente compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica.

Il campo Codice Destinatario dovrà contenere unicamente la seguente codifica:

La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata, in formato elettronico, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dalla Agenzia delle Entrate, secondo il formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web <http://www.fatturapa.gov.it>).

Ogni fattura non elettronica, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa e non potrà essere accettata dalla Committente, fatta eccezione per le tipologie di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo: fatture di fornitori esteri, di soggetti in regime di minimi e forfettari e di soggetti in regime speciale degli agricoltori, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari.

In materia di Imposta sul Valore Aggiunto la società committente è assoggettata alla scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72 ad esclusione:

- dei contratti stipulati con professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto;

- dei contratti che hanno ad oggetto le prestazioni indicate nell'art. 17 comma 6 del citato DPR(c.d. reverse charge o inversione contabile).

9.2. PAGAMENTI

Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti nell'ordine relativamente alla fatturazione, il pagamento sarà effettuato a **60 giorni dalla data di presentazione della fattura, a condizione che sia stata accertata con esito positivo la conformità della merce alle previsioni contrattuali**, in considerazione della natura del contratto e degli obblighi amministrativi connessi.

Per "data di presentazione della fattura" si intende la data di ricezione della fattura da parte dell'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 che verrà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 11.7.

9.3. MODALITÀ DI PAGAMENTO

A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo.

La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora il Fornitore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che il Fornitore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo.

Il Fornitore garantisce ed assume la piena responsabilità che l'IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati al Fornitore stesso.

La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente del Fornitore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territories (NCCTs)). Pertanto il Fornitore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFI.

9.4. TASSO DI INTERESSE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui il Fornitore abbia diritto alla corresponsione di interessi moratori per ritardo di pagamento, gli stessi saranno riconosciuti in conformità al D.Lgs. 231/2002.

9.5. PREZZI

A meno di diversa indicazione nella Documentazione Tecnica e/o nell'Accordo Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, i prezzi si intendono formulati al netto di IVA e di eventuali sconti, in Euro.

Il corrispettivo contrattuale comprende tutte le spese e gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni secondo la perfetta regola d'arte ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oneri di trasporto, deposito etc., nonché oneri non espressamente previsti e comunque che si rendano necessari a garantire la prestazione.

Il Fornitore dichiara che la remunerazione prevista è stata considerata congrua, ragionevole e idonea a remunerare l'attività prestata.

La Committente potrà corrispondere l'anticipazione del prezzo pari al 20,00% dell'importo del contratto, subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria ai sensi di quanto previsto dall'art.125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, da costituirsi entro 10 (dieci) giorni solari dall'emissione dell'ordine applicativo. Le modalità di erogazione e di recupero saranno disciplinate dalle Condizioni Tecniche.

Le Parti potranno chiedere la revisione dei prezzi in attuazione di quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, con le modalità indicate nelle Condizioni Tecniche.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. N. 136/2010)

10.1. Con la sottoscrizione del Contratto di Appalto il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

10.2. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti [Subfornitore e/o Subcontraente] tenute ai medesimi ai sensi della Legge 136/2010.

10.3. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del Contratto di Appalto - con subappaltatori e/o subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, una clausola speculare ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo a carico dei suddetti subappaltatori e/o subcontraenti.

10.4. Infine, il Fornitore si impegna ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del Contratto di Appalto - con subfornitori tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, una clausola che preveda a carico dei subfornitori stessi un obbligo speculare a quello indicato nel precedente comma 3 del presente articolo nei contratti da esso sottoscritti con propri subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.

ART. 11 - VERIFICHE, COLLAUDI E GARANZIA

11.1. La Committente si riserva la facoltà di procedere ad una verifica di conformità/ collaudo dei beni materiali forniti, entro 30 giorni dalla consegna e secondo le modalità e le condizioni indicate nella Documentazione Tecnica e/o nell'Accordo Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, che avranno il solo scopo di controllare la rispondenza dei beni alle specifiche richieste in Contratto e di sanare le eventuali irregolarità riscontrate a carico dei beni e/o materiali consegnati, esclusi vizi e/o difetti e/o difformità, per i quali il Fornitore è tenuto ad ogni responsabilità, secondo quanto di seguito indicato.

11.2. In ogni caso la Committente disporrà, anche in corso di esecuzione, gli accertamenti che riterrà più opportuni, riservandosi di adottare nei riguardi delle forniture in corso, in presenza di difformità e/o mancata affidabilità dei beni, i provvedimenti ritenuti più idonei, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, sospensione della fornitura, blocco dei pagamenti, ivi inclusa la risoluzione del Contratto.

11.3. Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, il Fornitore è tenuto a garantire che i materiali e/o beni e/o macchinari forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite nel Contratto di Appalto, alle prescrizioni tecniche e/o ai disegni, inadeguati all'uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La garanzia si riferisce ai difetti di progettazione, di costruzione e ai vizi occulti nonché a tutto quanto eventualmente indicato nella Documentazione Tecnica e/o nell'Accordo Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.

11.4. La garanzia ha durata di due anni dalla data di consegna; in caso di contratto a consegne ripartite, dalla data di consegna di ciascuna partita, ovvero dalla data di collaudo se avvenuto in data successiva alla consegna medesima, salvo che non sia prescritto un termine diverso nella Documentazione Tecnica e/o nell'Accordo Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.

11.5. La garanzia implica che il Fornitore si impegna a rimuovere a propria cura e spese ogni difetto di funzionamento o difformità di fabbricazione e/o installazione, che fosse riscontrato a carico del bene e/o macchinario durante il periodo di garanzia, fatti salvi eventuali casi previsti nella Documentazione Tecnica e/o nell'Accordo Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o i casi di non corretto esercizio da parte della Committente o di funzionamento oltre i limiti delle prestazioni contrattuali in caso di macchinario ovvero a provvedere, a insindacabile giudizio della Committente, alla integrale sostituzione della merce e/o beni consegnati.

11.6. La denuncia dei vizi e dei difetti di funzionamento da parte della Committente deve avvenire entro 30 giorni dall'avvenuto loro accertamento e la riparazione e/o sostituzione entro 8 giorni solari dalla segnalazione del difetto.

11.7. Lo svincolo delle ritenute di garanzia operate sull'importo netto progressivo delle prestazioni ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 avverrà soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 12 - SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

12.1. Il Fornitore può stipulare, previa autorizzazione della Committente, contratti di subappalto o di subfornitura con soggetti terzi, secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

In tali casi, lo stesso sarà, comunque, considerato il solo responsabile della perfetta esecuzione del Contratto.

12.2. Il Fornitore sarà considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell'esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subappaltatori, subfornitori e/o ausiliari.

12.3. Per tutti i contratti di subfornitura eventualmente stipulati, prima dell'inizio della fornitura il Fornitore dovrà comunicare alla Committente il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto della fornitura affidata. Dovranno, altresì, essere comunicate alla Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso della subfornitura.

12.4. Nel caso di subappalto, secondo le disposizioni e nei limiti di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, il Fornitore deve indicare in sede di offerta la/e parte/i e/o la quota parte di prestazioni che intende subappaltare ed è tenuto ad osservare rigorosamente le prescrizioni della citata disposizione, nonché quanto disciplinato nel presente articolo, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto, in caso di mancato assolvimento anche di una sola delle obbligazioni indicate, ovvero, in caso di inadempimenti gravi, la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

12.5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate e quelli richiesti dalla documentazione relativa all'affidamento. Ai sensi di quanto previsto all'art. 119, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, il Fornitore sostituisce previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui gli articoli da 94 a 98 del Codice dei Contratti Pubblici.

12.6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri del Fornitore che rimane l'unico responsabile nei confronti della Committente della perfetta esecuzione del Contratto.

12.7. Qualora durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che il Fornitore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta al Fornitore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.

12.8. La risoluzione del subappalto comporta da parte del Fornitore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto al Fornitore ad indennizzi, risarcimento di danno spostamento dei termini contrattualmente previsti.

12.9. I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati al Fornitore o direttamente al subappaltatore, qualora previsto nelle Condizioni Tecniche e/o nell'Accordo Quadro e/o nell'Ordinedi Acquisto o nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

12.10. Il Fornitore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli dalla Committente, deve trasmettere a quest'ultima copia delle fatture quietanzate emesse dai suoi subappaltatori con l'indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate ovvero, in caso di pagamento diretto al subappaltatore, deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento

12.11. Ove il Fornitore non adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture di cui al punto che precede ovvero non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi delle attività successive, fino a quando non sia sanata l'inadempienza, senza che il Fornitore possa pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi e salva la facoltà della Committente di procedere direttamente al pagamento dei subappaltatori.

12.12. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il Fornitore è altresì solidalmente responsabile con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 6 dell'art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici.

12.13. Il Fornitore è unico responsabile nei confronti della Committente anche delle attività e prestazioni eseguite dal subappaltatore, posto che la Committente non ha alcun rapporto diretto con il subappaltatore.

In ragione di quanto sopra il Fornitore assume con il Contratto l'obbligo di manlevare integralmente la Committente da qualsivoglia pretesa formulata nei suoi confronti dal subappaltatore ovvero da terzi per fatti imputabili al subappaltatore e ai suoi ausiliari.

Altresì il Fornitore assume con il Contratto l'obbligo di tenere indenne la Committente da qualsiasi controversia dovesse insorgere nel rapporto con il subappaltatore.

12.14. Le prestazioni oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto. La Committente indica nelle Condizioni Tecniche le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 13 - SOSTANZE E MATERIALI UTILIZZATI O FORNITI

13.1. Il Fornitore si obbliga a non utilizzare e/o fornire sostanze classificabili come cancerogeni di categoria 1, 2 o 3 ai sensi della vigente normativa sulla classificazione ed etichettatura della sostanza e dei preparati pericolosi.

13.2. Il Fornitore si obbliga altresì a non fornire e/o utilizzare di sostanze e/o materiali pericolosi per l'ambiente.

13.3. In caso di inadempimento agli obblighi previsti nel presente articolo, il Fornitore sarà tenuto a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in relazione alla violazione delle prescrizioni indicate.

ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

14.1. CESSIONE DEL CONTRATTO

14.1.1. Salve le vicende soggettive inerenti il Fornitore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina prevista dall'art. 120 del Codice dei Contratti Pubblici, è fatto divieto al Fornitore di cedere il Contratto di Appalto, a pena di nullità della cessione stessa.

14.2. CESSIONE DEI CREDITI

14.2.1 È consentito al Fornitore fare ricorso alla cessione dei crediti derivanti dal contratto ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023 e della legge n. 52/1991.

Il contratto di cessione dei crediti (c.d. "factoring") dovrà essere redatto in forma di atto pubblico o disrittura privata autenticata e notificato alla Committente all'indirizzo PEC indicato nelle Condizioni Tecniche entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del suddetto contratto di cessione.

14.2.2 La cessione dei crediti come sopra regolata diventerà efficace dopo il decorso di 45 giorni dalla notifica alla Committente. Entro tale termine la Committente avrà la facoltà di opporsi motivatamente alla cessione. Resta inteso che l'importo delle singole fatture sarà cedibile al netto di trattenute di legge nonché di ogni altra eventuale ritenuta e/o addebito effettuato a vario titolo ai sensi del Contratto o di norme di legge e formerà oggetto di specifica notifica di cessione del singolo credito secondo quanto di seguito specificato.

14.2.3 In ogni ipotesi di cessione dei crediti secondo quanto previsto dal presente articolo o secondo ulteriori indicazioni eventualmente contenute nelle Condizioni Tecniche e/o nell'Accordo Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, il Fornitore, fermo restando il rispetto degli adempimenti previsti dal

Contratto e dall'Ordine di Acquisto relativamente alla fatturazione e alla autorizzazione alla fatturazione, comunicherà di volta in volta alla Committente le singole notifiche di cessione delle fatture emesse al netto di eventuali ritenute e/o addebiti effettuati a vario titolo ai sensi del Contratto di norme di legge.

14.2.4 In ogni caso di cessione dei crediti secondo quanto previsto dal presente articolo o secondo le ulteriori indicazioni eventualmente contenute nelle Condizioni Tecniche e/o nell'Accordo Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, qualora operi il pagamento diretto dei subappaltatori, mediante delegazione ovvero mandato irrevocabile di pagamento, il Fornitore si impegna a:

- a) disporre nei confronti dell'istituto cessionario, contestualmente alla cessione di ciascun credito ai sensi del punto precedente - quale condizione per l'accettazione della cessione stessa da parte della Committente - una delegazione di pagamento con istruzioni a versare a ciascuno dei subappaltatori, senza eccezioni e con gli stessi termini e modalità previsti per il versamento a favore del Fornitore, una parte del credito ceduto corrispondente all'importo fatturato da ciascuno dei subappaltatori stessi al Fornitore. A tal fine il Fornitore dovrà specificare in sede di notifica per ciascun credito oggetto di cessione l'importo da corrispondere a ciascun subappaltatore da parte dell'istituto di factoring in esecuzione della delegazione di pagamento; ovvero, in alternativa e previa condivisione tra le Parti
- b) rilasciare mandato irrevocabile di pagamento (di seguito anche il "Mandato Irrevocabile") all'istituto di credito presso cui è attivato il conto corrente nella titolarità del Fornitore, su cui l'istituto di factoring effettua il pagamento, affinché tutti gli importi di volta in volta riferibili ai subappaltatori vengano riversati, anche in parte –entro e non oltre il giorno lavorativo successivo rispetto alla data in cui l'istituto abbia avuto contezza del relativo versamento – sul conto corrente di ciascuno dei subappaltatori. A tal fine il Fornitore dovrà specificare in sede di notifica per ciascun credito oggetto di cessione l'importo da corrispondere a ciascun subappaltatore da parte dell'istituto di factoring in esecuzione del Mandato Irrevocabile. Tale mandato potrà essere revocato o modificato solo con apposito accordo sottoscritto congiuntamente dal Committente e dal Fornitore;
- c) dare idonea evidenza alla Committente del conferimento della delegazione di pagamento ovvero del rilascio di un Mandato Irrevocabile, di contenuto soddisfacente per la Committente, di cui alle precedenti lettere a) e b) contestualmente alla notifica dell'atto di cessione nella forma di cui all'art. 14.2.1. quale condizione per l'accettazione della cessione della stessa da parte della Committente.

Il Fornitore dovrà, altresì, trasmettere alla Committente, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti.

L'inosservanza da parte del Fornitore di tutti i suddetti obblighi sarà causa ostativa al rilascio dell'accettazione delle successive cessioni del credito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad inserire nei contratti di subappalto una disciplina idonea al recepimento delle disposizioni del presente articolo, ivi compreso in caso di ricorso alla cessione del credito, il conferimento della delegazione di pagamento all'istituto cessionario per il pagamento diretto degli importi dagli stessi fatturati ovvero del Mandato Irrevocabile.

Resta espressamente inteso che il Fornitore terrà la Committente manlevata ed indenne da ogni eventuale danno, costo, spesa o altra conseguenza pregiudizievole dovesse subire in conseguenza e/o

in relazione al pagamento diretto effettuato dall'istituto di credito ai subappaltatori, anche a causa di richieste o pretese dei subappaltatori.

Fermo quanto sopra il Fornitore conferma che la Committente è totalmente estranea ai rapporti tra Fornitore e subappaltatore e pertanto ogni e qualsiasi contestazione e/o controversia dovesse insorgere tra Fornitore e subappaltatore, anche inerente ai pagamenti effettuati dall'istituto di factoring ai sensi del presente articolo, non potrà mai generare alcuna contestazione, riserva, pretesa e/o azione da parte del Fornitore nei confronti della Committente. Altresì il Fornitore presta integrale manleva da qualsiasi pretesa, contestazione, azione, a qualunque titolo e con qualunque modalità fosse avanzata dal subappaltatore in relazione ai pagamenti effettuati dall'Istituto di factoring.

14.2.5 Il Fornitore si impegna a comunicare sempre il CIG al cessionario, nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati, nonché i conti correnti dedicati. La cessione dovrà prevedere che il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore e ai subappaltatori, mediante bonifico bancario o postale, sui relativi conti correnti dedicati, riportando il suddetto CIG.

Nei casi di pagamento diretto dei subappaltatori, il Fornitore si impegna a comunicare al cessionario, prima dell'atto di cessione e comunque in sede di delegazione di pagamento, i conti correnti dedicati univoci dei subappaltatori da utilizzare per i pagamenti attraverso la delegazione disposta ovvero il Mandato Irrevocabile ai sensi del punto precedente. In caso di modifica di uno o più conti correnti dedicati del Fornitore e/o dei subappaltatori, il Fornitore ne darà pronta comunicazione alla cessionaria e alla Committente, mediante rilascio di una nuova delegazione di pagamento ovvero nuovo Mandato Irrevocabile.

L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno.

14.2.6 In ogni caso non potrà essere stipulato più di un factoring per i crediti derivanti dal presente contratto e resta ferma l'opponibilità al cessionario di tutte le eccezioni proponibili nei confronti del cedente.

14.2.7 È fatto sempre divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

14.2.8 Qualora il Fornitore sia costituito in raggruppamento temporaneo di imprese, la cessione del credito dovrà essere effettuata unitariamente da tutte le imprese raggruppate nei confronti di un unico istituto di factoring.

Le singole cessioni di credito di cui al punto 14.2.3 dovranno essere effettuate da ciascuna impresa raggruppata e ad esse si applicherà quanto indicato al punto 14.2.4 ove ricorra il caso di pagamento diretto dei subappaltatori.

ART. 15 - PENALI

15.1. In caso di ritardo e/o di inadempimento saranno applicate al Fornitore le penali descritte nelle CT – ove presenti - e/o nell'Accordo Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.

15.2 I relativi importi saranno trattenuti, a insindacabile scelta della Committente, all'atto del pagamento delle fatture successive ovvero escutendo parzialmente o integralmente la garanzia di cui al successivo art. 16.

15.3. E' espressamente fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, come previsto al successivo art. 21, in aggiunta all'importo delle penali applicate.

15.4. Il superamento del limite massimo di penali applicabili indicato nelle CT – ove presenti - e/o nell'Accordo Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, potrà comportare, per la Committente, il diritto a far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente al pagamento delle penali contrattualmente stabilite oltre al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA

16.1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, ove espressamente richiesto dalla Committente, dovrà essere prodotta dal Fornitore una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, costituita ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. Nel caso di garanzia definitiva sotto forma di fideiussione, la stessa dovrà essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 e dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente, la possibilità di escussione parziale da parte della Committente in sede di eventuale applicazione delle penali, nonché il deferimento di eventuali controversie alla competenza esclusiva del Foro di Bari. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023 per la garanzia provvisoria. Si precisa che la Committente non accetterà documenti presentati dal Fornitore in parte con firma digitale ed in parte con firma olografa dei soggetti incaricati della sottoscrizione.

16.2. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del Contratto d'Appalto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del Contratto medesimo.

16.3. Il Fornitore si impegna, altresì, a reintegrare l'ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da parte della Committente durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 15 giorni dalla escussione.

16.4. Resta inteso tra le Parti, che qualora l'istituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la Committente nell'impossibilità di esigerlo, il Fornitore si impegna sin d'ora a far rilasciare a favore della Committente, entro 15 gg. dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussione di pari importo e della medesima tipologia.

16.5. In caso di inadempimento ai suddetti obblighi la Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto d'Appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

16.6. Lo svincolo della garanzia definitiva è automatico a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, senza che vi sia la necessità di un esplicito benestare da parte della Committente. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La Committente potrà subordinare il pagamento della rata di saldo alla costituzione, da parte del Fornitore, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi di quanto previsto all'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

16.7 Nessun interesse è dovuto al Fornitore sulle somme costituenti le garanzie.

ART. 17 - POLIZZA ASSICURATIVA

17.1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o beni, tanto del Committente quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali comunque relativi e/o connessi all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.

17.2. A garanzia di quanto previsto al punto che precede, il Fornitore si obbliga a stipulare a propria cura e spese, presso primaria compagnia assicurativa una polizza assicurativa conforme a quanto previsto dalla legge, ai requisiti eventualmente indicati nelle CT – ove presenti - e/o nell'Accordo Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto e a produrla alla Committente entro 10 giorni dall'invio dell'Ordine di Acquisto, e al più tardi unitamente alla Conferma d'Ordine.

17.3. Il mancato adempimento dell'obbligo previsto al precedente comma comporterà la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 18 - RECESSO

18.1. La Committente, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto di Appalto dandone preavviso al Fornitore, con comunicazione a mezzo raccomandata a/r o pec, indirizzata al Referente del Fornitore, almeno 20 giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

18.2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente, concordando con la medesima, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni eventualmente ancora da eseguire.

18.3. Nel caso in cui la Committente eserciti il diritto di recesso, al Fornitore sarà corrisposto il prezzo contrattuale della sola fornitura effettuata sino alla data sopra indicata, rinunciando il medesimo sin d'ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

18.4. È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore del Fornitore.

ART. 19 - FALLIMENTO DEL FORNITORE

In caso di fallimento del Fornitore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, il Contratto di Appalto si scioglie ai sensi di quanto previsto dall'art. 81 del Regio Decreto n. 267 del 1942. In tale ipotesi la Committente si riserva di procedere ai sensi dell'art. 110 del Codice dei Contratti Pubblici. Qualora il curatore e/o il commissario e/o il fiduciario dichiarino, entro il termine previsto dall'art. 81 del Regio Decreto n. 267 del 1942, di voler subentrare nel rapporto contrattuale, la Committente ha facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione al curatore e/o commissario entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di subentro, riservandosi di procedere ai sensi dell'art. 124 del Codice dei Contratti Pubblici anche in tale ipotesi.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

20.1. RISOLUZIONE PER FATTO DEL FORNITORE

20.1.1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 122, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nelle CT – ove presenti - e/o nell'Accordo Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, la Committente previa comunicazione scritta al Fornitore, da inviarsi mediante raccomandata a/r o pec, indirizzata al Referente del Fornitore, ha il diritto di far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:

- il Fornitore non fornisca le prestazioni in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti;
- il Fornitore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle prestazioni e/o al relativo progetto di esecuzione;
- il Fornitore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo;
- sospensione arbitraria, da parte del Fornitore dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;
- violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di procedura di affidamento;
- inadempimento alle disposizioni in materia antimafia;
- mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Fondazione I.T.S. "A. Cuccovillo" – Bari -
- in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nelle CT – ove presenti - e/o nell'Accordo Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.

20.1.2. In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all'art. 16 che precede, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.

20.1.3. Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento la Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare al Fornitore, a mezzo di raccomandata a/r o pec, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che il Fornitore abbia adempiuto, avrà facoltà di far valere la risoluzione di diritto del Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.

20.1.4. In caso di risoluzione, qualora espressamente richiesto dalla Committente, il Fornitore sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a

quando la fornitura non sarà affidata a un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, concordando con la Committente, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni eventualmente ancora da eseguire. Si applica quanto previsto dall'art. 122, commi 6 e 9, del D.Lgs. 36/2023.

20.2. RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE

20.1.1 In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, il Fornitore rinuncia a far valere rimedi risolutivi e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno.

20.1.2. Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, il Fornitore potrà agire per ottenere l'adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell'inadempimento protrattosi per oltre 30 giorni dalla scadenza del relativo termine e notificato formale atto di messa in mora al Referente del Fornitore non sia seguita una bonaria composizione della contestazione.

ART. 21 - RISARCIMENTO DEL DANNO

21.1. La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o la garanzia definitiva il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.

21.2. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte del Fornitore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subfornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto e sarà limitato al solo danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.

ART. 22 - GESTIONE RIFIUTI

22.1. Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, il Fornitore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.

22.2. Nel caso in cui il Fornitore provveda direttamente alla gestione del rifiuto - raccolta, trasporto e recupero/smaltimento - ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal Decreto citato e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia ambientale, e produrle, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità.

22.3. Parimenti, qualora il Fornitore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.

22.4. È fatto obbligo al Fornitore di comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la gestione.

22.5. La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sul Fornitore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo le modalità e con le conseguenze di cui all'art. 20 che precede.

ART. 23 - PRIVACY E RISERVATEZZA

23.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di adeguamento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

I dati personali forniti dal Fornitore saranno oggetto di trattamento da parte della Committente in conformità a quanto riportato nell'informativa resa disponibile sul sito internet www.itsmeccatronicapuglia.it

23.2. Le responsabilità e gli obblighi delle Parti con riguardo al trattamento dei dati personali connesso e funzionale all'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché il ruolo ricoperto dalle Parti ai fini della disciplina in materia di protezione dei dati personali (Titolare, titolare autonomo, Responsabile esterno) sono disciplinati nel Contratto stesso mediante la previsione di clausole contrattuali ad hoc e/o eventuali atti giuridici allegati.

23.3. Il Fornitore si impegna sin d'ora a dare compiuta attuazione alla normativa vigente, ivi compresa la stipula, ove necessaria, degli atti sopra richiamati.

23.4. Il contenuto del Contratto e le informazioni che il Fornitore riceverà in esecuzione o in ragione del Contratto - ivi incluse le informazioni concernenti la Fondazione I.T.S. "A. Cuccovillo" – Bari - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del Contratto e salvi espressi obblighi di legge. Il Fornitore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi. Il Fornitore si impegna in ogni caso a comunicare alla Committente, prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

ART. 24 - OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/2001, ALLA POLITICA ANTICORRUZIONE E ALLA NORMATIVA A TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL CONSUMATORE ("NORMATIVA ANTITRUST")

24.1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, il Fornitore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal Contratto di Appalto (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché (iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità del Committente ai sensi del citato D.Lgs.231/2001.

24.2. In particolare il Fornitore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi

contenuti nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalla Committente in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i., nonché nella Politica Anticorruzione adottata dalla Committente. Tale documentazione è disponibile sul sito internet www.itsmeccatronicapuglia.it e il Fornitore dichiara di averne preso visione e conoscenza.

24.3. La violazione da parte del Fornitore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o nella Politica Anticorruzione, darà facoltà alla Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

24.4. Qualora il Fornitore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

24.5. Con riferimento alla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore (di seguito "Normativa Antitrust"), il Fornitore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal Contratto di Appalto non porrà in essere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità del Committente ai sensi della citata Normativa.

ART. 25 - MISCELLANEA

26.1. L'eventuale tolleranza da parte della Committente dell'inadempimento del Fornitore ad una o più disposizioni del Contratto di Appalto non costituirà né potrà essere interpretata come rinuncia della Committente ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento.

26.2. La Committente e il Fornitore dichiarano che l'eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto di Appalto non comporterà l'invalidità dell'intero contratto a patto che la Committente e il Fornitore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dall'accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.

26.3 Tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali sono a carico del Fornitore ad eccezione di quelle che fanno carico alla Committente per legge.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o all'esecuzione del Contratto di Appalto verrà deferita in via esclusiva al Foro di BARI

ALLEGATO 1

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) “Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy” LINEA DI INVESTIMENTO: M4C1I1.5 (SVILUPPO E RIFORMA ITS) - “DIGTRAN HUB 4.0 - ITS CUCCOVILLO Digital Transformation Hub 4.0” - Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy” - Codice CUP J94D23000590006 – per un importo complessivo di € 8.565.701,42

FORNITURA: “DISPOSITIVI PER IOT & CYBER SECURITY”

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
DISPOSITIVI PER IOT & CYBER SECURITY	<p>DISPOSITIVI PER IOT & CYBER SECURITY N. postazioni: 10</p> <p>Il “Laboratorio IoT & Cybersecurity” costituisce un ambiente laboratoriale unitario dove gli studenti potranno sperimentare l’integrazione delle tecnologie IoT con la cybersecurity e il cloud computing, in un contesto di convergenza tra le tecnologie OT e IT.</p> <p>Si prevede l’utilizzo di svariate tipologie di sensori (temperatura, umidità, allagamento, ecc.) che dovranno essere installate simulando un tipico contesto industriale ove tali tecnologie, insieme ad altre, possono essere utilizzate per il controllo della produzione e l’implementazione di policy di sicurezza, fisica e informatica. I suddetti sensori, interconnessi tra loro e ad Internet, come è proprio delle tecnologie IIoT (Industrial IoT) e dei principi dell’Industria 4.0, dovranno integrarsi in un’infrastruttura cloud-based più ampia che preveda anche soluzioni di cybersecurity, dovranno integrarsi in un’infrastruttura cloud-based più ampia che preveda anche soluzioni di cybersecurity, consentendo la configurazione ed il monitoraggio del funzionamento dell’infrastruttura integrata attraverso una dashboard in cloud che, oltre ai suddetti sensori dovrà integrare i dispositivi di rete sottostanti all’infrastruttura tecnologica descritta, quali router, firewall, switch, ecc.</p> <p>Inoltre, gli apparati suddetti dovranno potersi integrare con altre soluzioni tecnologiche già in uso, tra cui Cisco Webex. In particolare, si desidera che sia possibile sperimentare l’esperienza della notifica di alert di sicurezza direttamente all’interno dell’app Webex e del sistema di messaggistica integrato Webex Messaging. Utilizzando i medesimi strumenti appartenenti ad un ecosistema integrato si potrà potranno inoltre programmare dei bot da interrogare per la verifica dello stato dei</p>	€ 79.285,00

	<p>dispositivi di sicurezza e dei sensori presenti nel laboratorio.</p> <p>Si prevede la realizzazione di 10 postazioni di laboratorio identiche, funzionalmente e didatticamente indipendenti, eventualmente integrabili tra loro per la realizzazione di attività laboratoriali più complesse. Ciascuna postazione sarà allestita su un banco di lavoro non oggetto della presente fornitura. Infine, le postazioni dovranno essere realizzate in modo da essere facilmente smontabili e rimontabili, anche per poter riporre, al termine delle attività, i dispositivi in appositi armadi di sicurezza.</p> <p>Per la realizzazione delle postazioni è stato previsto l'acquisto di sistemi CISCO, per quanto sopra descritte, e, in particolare, <u>ogni postazione</u> deve essere dotata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meraki MT10 Indoor Temperature and Humidity Sensor: n. 1 pezzo • Meraki Probe Sensor: n. 1 pezzo • Meraki MT Bare Metal Temperature Probe: n. 1 pezzo • Meraki MT12 Indoor Water Leak Sensor: n. 1 pezzo • Meraki MT Water Leak Detection Cable: n. 1 pezzo • Meraki MT14 Indoor Air Quality Sensor: n. 1 pezzo • Meraki USB-C Power Adapter for MV and MT (EU Plug) : n. 7 pezzi • Meraki MT20 Indoor Door Open/Close Sensor: n. 1 pezzo • Meraki MT30 Smart Automation Button: n. 1 pezzo • Meraki MT40 Smart Power Monitor and Switch: n. 1 pezzo • Meraki MX67 Router/Security Appliance: n. 1 pezzo • Meraki MR57 Wi-Fi 6E Indoor AP: n. 1 pezzo • Meraki MR Enterprise License, 5YR: n. 1 pezzo • Meraki MV2 Indoor Flex Camera (Power Adapter not included) : n. 1 pezzo • Meraki USB-C Power Adapter for MV and MT (EU Plug) : n. 1 pezzo • Meraki MS120-8 1G L2 Cloud Managed 8x GigE Switch: n. 1 pezzo • Licenze: Durata 5 anni <ul style="list-style-type: none"> ✓ Meraki MX67 Enterprise License and Support ✓ Meraki MT Enterprise License and Support ✓ Meraki MV Enterprise License and Support ✓ Meraki MS120-8 Enterprise License and Support ✓ Cisco Umbrella Secure Internet Gateway Advantage ✓ 24x7 Solution Support service for Umbrella <p>Servizi inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Installazione e collaudo presso la sede del cliente ✓ Corso di formazione del personale interno realizzato presso la sede del cliente 	
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 79.285,00 di cui 795,00 oneri per la sicurezza

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO/PROCEDIMENTO

Ing. Roberto Michele VINGIANI



Carta intestata ditta

Spett.le *Fondazione ITS "A. CUCCOVILLO"*
Via Divisione Acqui, s.n. – 70126 BARI
presidente@pec.itsmeccatronicapuglia.it

OGGETTO: **Offerta economica per l'affidamento della fornitura di _____**

Il sottoscritto
nato a il in qualità di legale rappresentante
della ditta con sede in
Via P.I. in riferimento
all'appalto della fornitura di , procedura tramite piattaforma
"tuttogare" n. del di importo a base d'asta di Euro
..... (esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in Euro
.....)

ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità ¹

DICHIARA

- a) l'assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) in particolare ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni
- c) l'assenza di ulteriori cause ostative di qualsiasi natura e genere che impediscano ai legali rappresentanti dell'impresa a contrarre con la pubblica amministrazione;
- d) che l'impresa istante è iscritta alla Camera di Commercio di al n.
per la seguente attività:
.....
e che le persone legittimate a rappresentare l'impresa sono:
.....
.....
ed infine che non sussistono procedure concorsuali o fallimentari in corso.
(vedi certificato CCIAA allegato);
- e) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciali previsti dalla normativa vigente per la consegna del bene oggetto di offerta:

¹ Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all'Ufficio competente via posta elettronica certificata o tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Tutto ciò premesso:

OFFRE

di effettuare la fornitura oggetto della procedura in oggetto per un corrispettivo pari a euro
(diconsi Euro) al netto del costo degli oneri della sicurezza

corrispondente ad un ribasso pari al%² (diconsi per cento) sull'elenco
prezzi inviato dall'Amministrazione Procedente;

..... Il

Il Legale Rappresentante³

.....

² Indicare tre cifre decimali.

³ Firmare digitalmente

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



REGIONE PUGLIA



OGGETTO: PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) “Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy” LINEA DI INVESTIMENTO: M4C111.5 (SVILUPPO E RIFORMA ITS) - “DIGTRAN HUB 4.0 - ITS CUCCOVILLO Digital Transformation Hub 4.0” - Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy” - Codice CUP J94D23000590006 – per un importo complessivo di € 8.565.701,42 –

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

ALLEGATO AL CONTRATTO

PREMESSA

Il presente **Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)** contiene le misure da adottare per eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, in ottemperanza **al comma 2 dell'art. 26 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81** e s.m.i. per cui :

“...i datori di lavoro:

- *cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
- *coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.”*

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà a:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., dell'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera g) del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e copia documentale dell'assicurazione obbligatoria del proprio personale per il pagamento degli eventuali indennizzi in caso di infortuni e malattie professionali ai sensi del comma 4 dell'art.26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- allegare al contratto il presente documento unico di valutazione dei rischi preventivo, contenente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- modificare ed integrare questo documento con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni, che la ditta appaltatrice sarà tenuta a presentare in occasione della riunione di cooperazione e coordinamento, in sede di sopralluogo congiunto, con stesura del relativo verbale, sottoscritto dal datore di lavoro committente e l'appaltatore. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al Decreto legislativo 36/2023, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Detto verbale potrà essere sottoposto ad ulteriori adeguamenti in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture per continuo aggiornamento della cooperazione e coordinamento dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze.

Tipologia dei rischi standard, specifici e generici, da interferenze esistenti sul luogo di lavoro del committente, ove opererà l'impresa appaltatrice.

Lavoro al VDT

Danni associati: bruciore agli occhi/ammicciamento e simili, disturbi dell'apparato muscolo-scheletrico.

Le postazioni di lavoro al VDT, all'interno degli uffici rispetta il layout architettonico, e risultano disposte in modo corretto rispetto alle sorgenti di luce naturale e/o artificiale.

Lo spazio davanti alla tastiera è sufficiente per consentire un appoggio corretto per le mani e le braccia dell'utilizzatore. La tastiera ha una superficie opaca per evitare i riflessi.

I lavoratori che fanno uso del VDT hanno la possibilità di interrompere l'attività con pause di almeno 15 minuti ogni 120, ovvero di cambiare attività e sono sottoposti a visita medica preventiva e periodica per i rischi correlati alla vista, occhi, postura, affaticamento fisico o mentale, condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Rischio posturale

Danni associati: possibili lombalgie e dolori articolari.

Le sedute in dotazione al personale sono del tipo ergonomico, sono stabili e permettono all'utilizzatore libertà di movimento e una posizione comoda. Le sedie hanno altezza regolabile e lo schienale regolabile in altezza ed inclinazione. Le superfici di lavoro sono di materiale idoneo, non riflettenti, di colore chiaro o color legno e con bordi arrotondati. Il posizionamento degli arredi fissi, mobili e degli attrezzi di lavoro, avviene in modo che il loro uso contemporaneo sia possibile senza ostacolare lo spazio di movimento delle persone e il normale svolgimento dell'attività lavorative. Il posizionamento degli arredi fissi, mobili e degli attrezzi di lavoro, avviene secondo un piano razionale, teso ad evitare sforzi muscolari e posture nocive ai lavoratori. Il posizionamento degli arredi verticali (armadi, scaffali, ecc.) avviene in modo che gli stessi siano ancorati alle pareti, anche quando poggiano a terra.

Nel riporre oggetti pesanti e voluminosi (quali ad es. i classificatori) nelle parti alte di armadi e scaffali, si pone particolare attenzione ad evitare che essi possano provocare ribaltamenti o cadere e gli stessi sono ridotti nella grandezza del dorso per evitare lo spostamento di maggiori pesi e volumi.

Movimentazione manuale dei carichi

Danni associati: possibili lesioni osteo articolari (lussazioni, contusioni, strappi muscolari e traumi simili).

Il personale esegue moderate operazioni di movimentazioni carichi, in riferimento al peso, forma geometrica, ecc. limitatamente allo spostamento orizzontale e verticale di materiale standard da ufficio (faldoni, pratiche, testi, riviste, carta). L'attività di prelievo, archiviazione e movimentazioni all'interno degli archivi presenti nella sede di Bari viene svolta **da ditta terza**.

Rischio biologico e microclima:

Danni associati: infezioni di diversa natura es.: Legionellosi, Covid-19.

L'Amministrazione committente adotta le seguenti misure: informazione, sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche e, ove necessari, stesura di appositi protocolli pubblicati sulla Intranet e condivisi con le OO.SS. e gli RLS.

Rischio fisico - esposizione a campi elettromagnetici:

Danno associato: interazioni tessuti, cefalee ed altri disturbi neurofisiologici.

Misure adottate: rilevazioni specifiche ed informazione agli RLS in merito alla valutazione del rischio.

Fisico strutturale:

Danni associati: contusioni/traumi dovuti a danni strutturali e/o situazioni di pericolo. La sede centrale è dotata di scale ed ascensori.

Misura adottata: manutenzione periodica.

Rischio elettrico:

Danno associato: contusioni, traumi, elettrocuzione, arresto cardiaco, morte.

Misure adottate:

- presenza di presidio di primo soccorso e di cassette di primo soccorso presso ciascuna delle segreterie di direzione e nei punti strategici inclusi gli ingressi principali alle sedi centrali;
- raggruppamento dei cavi scoperti con fascette e/o in appositi raccogli cavo.
- controllo periodico delle prese multiple
- informazione del personale sul corretto uso delle stesse.

I quadri elettrici e i vani tecnici sono sottoposti a vigilanza.

Le prese presentano meccanismi di protezione che rendono assai improbabile la possibilità di venire a contatto con i conduttori;

Rischio Incendio:

Danno associato: ustioni, morte.

Misure adottate:

Il Datore di lavoro provvede:

- all'elaborazione e all'aggiornamento del Piano delle emergenze ed evacuazione;
- ad effettuare almeno una volta l'anno la prova di evacuazione con il coinvolgimento di tutta la popolazione lavorativa, inclusa quella appartenente a ditte esterne operanti nei luoghi di lavoro
- ad assicurare la formazione e l'aggiornamento degli AGE FIRE, addetti del Servizio di prevenzione e protezione, secondo le scadenze previste dal d.lgs 81/2008 e s.m.i.

Il controllo dei presidi antincendio è affidato alla ditta di manutenzione che:

1. provvede ad eseguire i controlli secondo le cadenze periodiche previste
2. registra i controlli antincendio e compila regolarmente le schede
3. provvede al controllo di idranti ed estintori su cui è riportata numerazione visibile.

Il piano di manutenzione degli impianti prevede anche i controlli periodici dei rilevatori di fumo e per la segnalazione acustica e i pulsanti antincendio.

Il controllo degli impianti antincendio è affidato alla ditta di manutenzione che provvede ad eseguirli secondo le cadenze periodiche previste e registrandole nel registro antincendio.

Su ogni piano, per potenziare l'impianto di allarme antincendio, è installato un ulteriore pannello acustico. L'Ufficio Tecnico del Committente, competente in materia di manutenzione degli impianti, incluso quello antincendio, si accerta del rispetto del piano di manutenzione e verifica il rispetto delle procedure di sicurezza previste.

Misure di coordinamento generali

L'impresa appaltatrice non potrà essere autorizzata ad iniziare alcuna operazione all'interno dei locali se non a seguito di firma da parte del responsabile di sede incaricato per il coordinamento dei lavori, affidati in appalto, dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, da esporre in modo ben visibile, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.) e ne comunica preliminarmente le variazioni.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono, altresì, indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto ed al referente di sede, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

La ditta appaltatrice è tenuta, prima dell'inizio delle attività, ad ottenere tutte le informazioni necessarie al fine di valutare la relativa situazione degli ambienti dove è chiamata ad operare.

La ditta appaltatrice avrà, inoltre, cura di richiedere informazioni in merito alle possibili interferenze con personale di altre ditte che dovessero trovarsi ad operare nella sede.

La ditta appaltatrice, a fronte della preliminare valutazione sull'esistenza di rischi da interferenza derivanti dall'esecuzione delle attività connesse al servizio oggetto di appalto, è tenuta, ove possibile e consentito, a differire nel tempo le attività operando in orari non coincidenti all'attività della committenza e comunque in cui la presenza del personale dell'amministrazione o l'utenza esterna è nulla o ridotta al minimo.

Operativamente il coordinamento potrà prevedere:

- riunioni o comunicazioni in caso di operazioni che comportano rischi da interferenza specifici, per i quali occorre definire ulteriori misure aggiuntive o più dettagliate rispetto a quelle riportate nel presente documento;
- riunioni o comunicazioni a seguito di specifici problemi di sicurezza constatati dal datore di lavoro/dirigenti/preposti del Ministero della salute o dalla Ditta esecutrice dell'appalto, che comportino specifiche misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle previste, o necessità di sensibilizzazione all'effettiva adozione delle misure già individuate;
- riunioni o comunicazioni inerenti modifiche tecniche, organizzative e gestionali dei luoghi di lavoro o delle procedure di emergenza.

I verbali delle riunioni e le comunicazioni di cui sopra dovranno essere allegati al presente documento e costituiranno parte integrante dello stesso, che in tal modo si configura come **documento dinamicamente aggiornabile**.

La ditta appaltatrice si impegna, altresì, a partecipare ed a rendere periodici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le Parti ed all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione agli operatori interessati.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Committente potrà ordinare la sospensione delle attività, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

Vie di fuga e uscite di sicurezza

I lavoratori dell'impresa affidataria che intervengono nella sede devono preventivamente prendere visione delle planimetrie e delle disposizioni per l'emergenza esposte nella sede, attualmente vigenti, al fine di prendere cognizione delle vie di esodo, dei luoghi sicuri e delle uscite, della localizzazione dei sistemi di allarme e dei mezzi per lo spegnimento, dei comportamenti da tenere in caso di emergenza e dei soggetti deputati ad intervenire in caso di incendio.

I corridoi e le vie di esodo devono essere mantenuti costantemente sgombri da materiali e strumenti di lavoro, anche se collocati in maniera temporanea, in condizioni tali a garantire una facile percorribilità in caso di emergenza.

Prescrizioni generali

In considerazione della natura dei servizi oggetto della presente procedura, non emergono particolari situazioni che possano generare interferenza con le attività svolte nelle sedi citate. Pertanto i lavoratori dell'impresa appaltatrice dovranno attenersi alle norme generali che regolano le attività presso le sedi dell'Amministrazione in cui operano, riportate sommariamente di seguito.

E', altresì, necessario evidenziare che il personale delle ditte esterne operante nelle sedi centrali ha ruoli attivi nelle procedure di emergenza delle sedi, pertanto, si rende necessaria la periodica e sistematica attività di formazione e di coordinamento con i soggetti dell'Amministrazione, preposti alla gestione delle emergenze.

1) Identificazione e accesso alla sede

Il personale che opera nelle sedi, **dovrà sempre esporre in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento**, corredato di fotografia e recante il proprio nominativo e di quello della ditta per cui presta servizio. L'accesso del personale afferente alla ditta appaltatrice è limitato esclusivamente alle zone interessate al servizio. Ogni altro accesso deve essere preventivamente autorizzato.

2) Regole comportamentali

Tutto il personale della ditta appaltatrice dovrà rispettare scrupolosamente le regole comportamentali in vigore presso le sedi dell'Amministrazione, delle quali deve essere preventivamente informato dal proprio responsabile del servizio. Si ricorda nello specifico che all'interno di tutti i locali della sede vige il divieto di fumo, fatta eccezione di appositi spazi destinati ai fumatori. Qualora il personale della ditta appaltatrice noti delle situazioni di pericolo, poco chiare o anomale, dovrà immediatamente richiedere delucidazioni e/o fornire immediata segnalazione al Committente.

3) Barriere Architettoniche e presenza di ostacoli

L'attuazione del servizio non deve creare barriere architettoniche od ostacoli alla percorrenza dei luoghi non assoggettati all'esecuzione delle attività.

Nel caso in cui, durante l'attuazione del servizio, si rendesse necessario impegnare un percorso, i lavoratori dell'impresa affidataria dovranno segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti.

Gli strumenti e i materiali utilizzati dovranno essere collocati in modo tale da non poter costituire inciampo. L'eventuale deposito di attrezzature non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; e si dovrà provvedere all'immediata raccolta e allontanamento al termine delle attività connesse con il servizio espletato.

In generale nessuno strumento di lavoro necessario e /o indispensabile per l'esercizio della mansione da parte del personale delle ditte esterne potrà essere utilizzato con imprudenza, imperizia e negligenza.

4) Accesso degli automezzi

Gli automezzi dell'impresa potranno accedere nel cortile della sede di lavoro, negli spazi esterni di pertinenza dell'edificio stesso e nelle aree di sosta riservate solo a seguito di autorizzazione e solo nei casi di effettiva necessità e dovranno effettuare gli spostamenti a velocità tale da non risultare rischiosa per le persone presenti o per gli altri automezzi.

Qualora l'operatore, anche negli spostamenti, dovesse rinvenire qualsiasi problematica e /o altro, è tenuto a invocare l'ausilio di altro operatore.

5) Accesso di estranei in area di esecuzione delle attività

È vietato l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette alle lavorazioni in tutte le zone in cui vengono eseguite le attività oggetto del presente appalto, per tutta la durata delle operazioni.

6) Informazione ai lavoratori dipendenti

L'impresa appaltatrice, nell'espletamento del servizio, nel caso in cui si verifichi la presenza di attività della Amministrazione che determinino interferenze con quelle previste per il servizio stesso, dovrà informare l'Amministrazione, al fine di definire in sinergia le opportune procedure per garantire la sicurezza nell'espletamento del servizio.

Di tali procedure, cui dovrà attenersi tutto il personale sia dell'Amministrazione che dell'impresa appaltatrice, verrà data adeguata e preliminare informazione ai lavoratori interessati.

7) Uso di apparecchiature elettriche

I lavoratori nell'impiego delle apparecchiature elettriche, dovranno adottare le precauzioni, generali e specifiche, connesse all'uso di apparecchi e impianti elettrici e dovranno seguire le avvertenze specifiche indicate dai fabbricanti. L'uso di prese e cavi portatili, dovrà essere limitato ai casi necessari, assicurandosi che non ne derivi rischio di contatto con parti in tensione o causa d'inciampo.

8) Misure d'emergenza

La ditta appaltatrice dovrà organizzare e gestire i propri beni e servizi al fine di assicurare il corretto coordinamento con l'Amministrazione in caso di evacuazione ed emergenza.

9) Abbigliamento

Il personale deve essere dotato di abbigliamento idoneo e conforme alle previsioni di legge nonché dei relativi D.P.I. specifici per l'attività svolta.

Prescrizioni specifiche

Al fine di garantire la corretta esecuzione delle procedure di emergenza in vigore nelle sedi, si rende necessario effettuare periodiche sessioni di informazione, formazione e coordinamento che prevedono anche simulazioni

FUTURA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI***Ministero dell'Istruzione
e del Merito***Italiadomani**
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**REGIONE PUGLIA**

delle attività previste per i diversi ruoli attivi che il personale della ditta esterna deve svolgere.

I costi sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali.

Ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.l.gs 81/08 e s.m.i. il costo relativo alla sicurezza, adeguato e minimo rispetto al costo del lavoro, dovrà essere specificatamente indicato nel capitolato d'appalto, a seguito di valutazione da parte dell'ente aggiudicatore sulla congruità dello stesso in rapporto alle caratteristiche e all'entità dei lavori, dei servizi e delle forniture.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza, stimati come necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, evidenziati nella documentazione di gara tenendoli distinti dall'importo a base d'asta, non soggetti a ribasso, sono stimabili nell' 1% dell'importo della fornitura.

Tali stime, ricavate attraverso l'acquisizione di dati e di informazioni nel settore di riferimento, non ricomprendono i costi che l'impresa deve sostenere per garantire la sicurezza nel luogo di lavoro del proprio personale e per la sicurezza relativa all'esercizio dell'attività svolta (quali ad esempio D.P.I, sorveglianza sanitaria, etc.) e per i quali la stessa impresa ha l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

Si rimanda comunque, in ogni caso, alle disposizioni contenute nel d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRODURRE AI FINI DELLA LEGGE N. 136 DEL 13/08/2010

OGGETTO: dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari

Il/La Sottoscritto/a _____ nato/a il ____ / ____ / ____
residente in _____ Via _____
codice fiscale _____ in qualità di _____
della _____
con sede in _____ Via _____
Tel. _____ PEC _____
e-mail _____ con Codice Fiscale _____
e partita IVA n. _____

consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:

Numero conto corrente: _____

Istituto di Credito: _____

Agenzia: _____ Sede _____

IBAN: _____

BIC: _____

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sono:

- Sig./Sig.ra _____ Nato/a a _____ il ____ / ____ / ____

Codice Fiscale _____ Residente in _____

Via _____

- Sig./Sig.ra _____ Nato/a a _____ il ____ / ____ / ____

Codice Fiscale _____ Residente in _____

Via _____

- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena la nullità assoluta dell'atto.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____ / ____ / ____

Il Sottoscrittore¹

¹ Da sottoscrivere solo con firma digitale da parte di colui che ha il potere di impegnare legalmente l'EPS.

FUTURAFinanziato dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del MeritoItaliadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

REGIONE PUGLIA



Il presente documento costituisce parte integrante della procedura di appalto di seguito indicata e deve essere, obbligatoriamente, sottoscritto e presentato da ciascun partecipante alla gara. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale comporterà l'esclusione dalla gara

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE "ANTONIO CUCCOVILLO"**Sede Legale: Via Divisione Acqui, s.n. – 70126 BARI - P.IVA:07267740723 – C.F.:93388970720**

E

L'IMPRESA

Denominazione:	
Sede Legale:	
Via/Corso/P.zza:	n.
Codice Fiscale:	Partita I.V.A.:
Registro delle imprese con il numero REA	
Rappresentata dal (Sig./Dott.)	
Nato a	il
In qualità di	munito dei relativi poteri

PREMESSO

- che per "Patto di Integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

- che con l'inserimento del "Patto di Integrità" nella documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;

- che la Fondazione I.T.S. "A. CUCCOVILLO" – Bari -, in adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà l'applicazione del "Patto di Integrità" sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti impegnati ad ogni livello dell'espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto;

VISTI

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in tema di Anticorruzione, Trasparenza, Contratti pubblici;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", e in particolare l'art. 3 c. 7 che, al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 83, inserisce l'art. 83-*bis* (Protocolli di legalità);
- la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato l'Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.lgs. 19/04/2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile, n. 50";
- il D.P.C.M. 16 gennaio 2013 "Istituzione del Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la Circolare D.F.P. n. 1 del 25.01.2013;
- il D.lgs. 08.04.2013, n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 08.04.2013, n. 39 e s.m.i., "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- il D.P.R. 16.04.2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (ANAC ex CIVIT) con delibera n.72 dell'11.09.2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la Legge 06.11.2012, n. 190 e s.m.i. art. 1 comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Articolo 1 (Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente Patto va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sottosoglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (CONSIP).
2. Il Patto disciplina e regola i comportamenti del personale appartenente alla presente Stazione Appaltante e degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, nonché, per i contratti in essere, al D.Lgs. 50/2016.
3. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra la Fondazione I.T.S. “A. CUCCOVILLO” -BARI - e l’Impresa partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all’osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
4. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’Impresa e dall’eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dalla Impresa medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.
Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall’eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.
Nel caso di ricorso all’avalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e e dall’eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.
5. Nel caso di subappalto - laddove consentito - il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall’eventuale/i Direttore/i Tecnico/i. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto sarà espressamente richiamato nel contratto, così da formarne parte integrante e sostanziale.
6. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l’Impresa concorrente condizione essenziale per l’ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l’esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.101 del d.lgs. n.36/2023.

Articolo 2 (Obblighi dell’Impresa)

1. L’Impresa conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L’Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell’Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell’aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento nonché ai fini dell’assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.
3. L’Impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all’Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altre fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi, è tenuta anche l’impresa aggiudicataria della gara nella fase dell’esecuzione del contratto.
4. Il legale rappresentante dell’Impresa informa prontamente e puntualmente tutto il personale di

cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

5. Il legale rappresentante dell'Impresa segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione.
6. Il legale rappresentante dell'Impresa dichiara:
 - di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara/lettera d'invito e della documentazione normativa e tecnica ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto;
 - di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
 - di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall'art.21 del D.Lgs. 8.4.2013, n.39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
 - di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall'art.21 del D.Lgs. 8.4.2013, n.39 verrà disposta l'immediata esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento;
 - di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti in favore di subfornitori e derivanti dal contratto affidatole.

Articolo 3 (Obblighi dell'Amministrazione)

L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.

L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.

L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 4 (Sanzioni)

1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Impresa anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art.2 del presente Patto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
 - esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
 - revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
 - risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto;
2. In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alle

procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'Amministrazione per i successivi tre anni, nonché escussione della garanzia a corredo dell'offerta o della garanzia definitiva.

Articolo 5 (Controversie)

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 6 (Durata)

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano alla procedura di gara in oggetto fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto.

Data, .../04/2024

Il Presidente della Fondazione
I.T.S. "A. Cuccovillo"
d.ssa Lucia SCATTARELLI

L'IMPRESA

MODELLO DICHIARAZIONE DNSH

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) “Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy” LINEA DI INVESTIMENTO: M4C111.5 (SVILUPPO E RIFORMA ITS) - “DIGTRAN HUB 4.0 - ITS CUCCOVILLO Digital Transformation Hub 4.0” - Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy” - Codice CUP J94D23000590006 – per un importo complessivo di € 8.565.701,42 – dichiarazione DNSH -.

Il \La sottoscritto\ a _____ nato\ a _____ il _____, CF _____, Legale rappresentante della Farmacia _____, con sede legale in Via/Piazza _____ n. _____, CAP _____, posta elettronica certificata (PEC) _____,

consapevole della responsabilità amministrative, civili e penali in cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la presente:

dichiara

che l’investimento ammesso a contributo è stato realizzato nel rispetto del principio di “non arrecare danno significativo” (DNSH) agli obiettivi ambientali a norma dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e che, in particolare, l’acquisto di Computer ed Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) è stato effettuato garantendo lo sforzo di ridurre al minimo gli impatti ambientali durante tutto il loro ciclo di vita, come riscontrabile nell’allegata “Checklist per le verifiche e i controlli da condurre per garantire il principio DNSH”:

- Scheda 3 - Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche parte integrante della presente dichiarazione;
- Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud -

Data

Firma DIGITALE del Legale rappresentante¹

¹ La sottoscrizione della presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione se inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.⁷

Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Si/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)	
Ex-ante	0.1	E' disponibile una Certificazione di sistema di gestione ambientale di tipo ISO 14001 o EMAS rilasciata sotto accreditamento?			
	<i>Il requisito 0.1 verifica il rispetto del principio DNSH in maniera trasversale per tutti gli obiettivi ambientali rilevanti. Nel caso in cui questo non fosse disponibile, rispondere ai punti successivi</i>				
	<i>In un primo momento l'elemento di verifica al punto 1 rimpiazzerà gli elementi di verifica ai punti 2, 3 o 4</i>				
	1	Le nuove apparecchiature IT acquistate per i data center che ospitano i servizi di hosting e cloud sono certificate secondo lo standard internazionale sull'efficienza energetica EneyStar, o equivalente?			
	<i>I punti 2, 3 e 4 sono alternativi</i>				
	2	Sono stati svolti degli studi di fattibilità per l'implementazione e il rispetto di tutte le "pratiche attese" incluse nella versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri dati e hanno attuato tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5?			
	3	I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1 : Recommended practices for energy management?"			
	4	Sono rispettati tutti i Criteri dell'UE applicabili in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e servizi cloud e fornite le relative prove di verifica?			
	5	I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud hanno un piano di gestione dei rifiuti?			
	<i>Nel caso in cui fosse verificato il punto 4, i punti 6, 7 e 8 si ritengono automaticamente verificati</i>				
	6	E' disponibile una dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424) considerato che la conformità alle normative può essere dimostrata anche tramite il sistema di gestione ISO 30134:2016 certificato da organismi di certificazione accreditati?			
7	E' disponibile la comunicazione del calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell'aderenza al metodo descritto nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014? In alternativa, è presente sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001), che sia certificato da organismi di certificazione della conformità e riporti l'uso di refrigeranti;				
8	La conformità delle apparecchiature dei data center è autocertificata dal produttore/fornitore tramite una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, adeguandosi alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE) (la conformità alla norma RoHS può essere dimostrata applicando la norma EN IEC 63000:2018)?				

<i>In un primo momento l'elemento di verifica al punto 9 rimpiazzerà l'elemento di verifica al punto 10</i>			
Ex-post	9	Sono stati attuati i criteri di esecuzione del contratto così come definiti dai Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud nel Documento di Lavoro dei servizi della Commissione e sono disponibili le relative prove di verifica?	
	10	L'adesione al European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency o l'attuazione delle pratiche attese in esso descritte (o nel documento CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management) è stata verificata da una parte terza indipendente ed è stato svolto un audit almeno ogni tre anni?	

Firma del dichiarante

Data,

Scheda 3 - Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Si/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)	
Ex-ante	1	E' disponibile l'iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore?			
	2	I prodotti elettronici acquistati sono dotati di un'etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark o di etichetta equivalente)		<i>Specificare il tipo di etichetta ambientale di tipo I</i>	
	<i>In caso di assenza di un etichetta ambientale di tipo I dovranno essere verificati i requisiti seguenti al posto del punto 2</i>				
	3	L'AEE è dotata di Etichetta EPA ENERGY STAR?			
	<i>In alternativa al punto 3, rispondere al punto 3.1</i>				
	3.1	E' disponibile una dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell'Allegato III dei criteri GPP UE ?			
	4	Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, è disponibile la dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424)?			
	5	Nel caso di computer fissi e display, è presente la marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043?			
6	Nel caso di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate, è disponibile una delle certificazioni di sistema di gestione seguente: <ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento –il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto); • EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita)? 				

	7	E' disponibile una dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.)?		
	8	Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)?		
	Alle apparecchiature per stampa, copia, multifunzione e servizi di Print&Copy si applica un requisito trasversale			
	9	E' verificata la conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi "Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio, approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019" ?		

Data,

Firma del dichiarante
